

Assicurazione Event

Informazioni per la clientela e Condizioni generali

- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione cose
- Assicurazione perdita di reddito e spese supplementari
- Assicurazione tecnica
- Assicurazione trasporti
- Assicurazione di protezione giuridica
- Assistance

Edizione 01.2024

Indice

Sezione	Pagina	Sezione	Pagina
Informazioni per la clientela	3	D Assicurazione perdita di reddito e spese supplementari	29
Condizioni generali	6	D1 Oggetto	29
A Parte generale	6	D2 Rischi assicurabili	29
A1 Basi legali	6	D3 Validità territoriale	30
A2 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza	6	D4 Prestazioni e somme assicurate	30
A3 Inizio, durata e fine dell'assicurazione	6	E Assicurazione tecnica	31
A4 Obbligo di dichiarare	6	E1 Cose assicurate	31
A5 Modifica dell'assicurazione	6	E2 Rischi assicurati	31
A6 Scioglimento dell'assicurazione	6	E3 Validità territoriale	31
A7 Pagamento dei premi	7	E4 Prestazioni e somme assicurate	32
A8 Obblighi di notifica e altri obblighi	8	E5 Copertura supplementare	33
A9 Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)	9	E6 Obblighi	33
A10 Accertamento del danno	9	F Assicurazione trasporti	34
A11 Prestazioni e liquidazione del danno dell'assicurazione responsabilità civile	9	F1 Cose assicurate	34
A12 Indennità nell'assicurazione cose, tecnica, trasporti, perdita di reddito e spese supplementari	10	F2 Rischi assicurati	34
A13 Riduzione e limitazione delle prestazioni	11	F3 Validità territoriale e temporale	34
A14 Esigibilità dell'indennità	12	F4 Prestazioni e somme assicurate	34
A15 Prescrizione delle pretese	12	F5 Copertura supplementare	35
A16 Incarico a terzi	12	G Assicurazione di protezione giuridica	36
A17 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	12	G1 Impresa assicurata e attività assicurata	36
A18 Foro competente	13	G2 Controversie assicurate	36
A19 Protezione dei dati	13	G3 Validità territoriale e temporale	36
B Assicurazione responsabilità civile	14	G4 Prestazioni e somme assicurate	36
B1 Oggetto	14	G5 Limitazioni della copertura	37
B2 Persone assicurate	15	G6 Trattamento di casi giuridici	37
B3 Validità territoriale e temporale	15	H Assistance	38
B4 Prestazioni e somme assicurate	16	I Limitazioni generali delle prestazioni	38
B5 Coperture supplementari	19		
B6 Disposizioni particolari per eventi sportivi con velocipedi	21		
B7 Obblighi	21		
B8 Limitazioni generali delle prestazioni	21		
C Assicurazione cose	23		
C1 Cose assicurate	23		
C2 Rischi assicurabili	23		
C3 Validità territoriale	26		
C4 Prestazioni e somme assicurate	26		

Informazioni per la clientela

Edizione 01.2024

Gentili clienti, avete scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente in Svizzera. Vi ringraziamo vivamente per la fiducia che avete riposto in noi e prima di stipulare la vostra assicurazione Event desideriamo fornirvi tutte le informazioni necessarie. Le informazioni seguenti vi forniscono una visione d'insieme e le risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle condizioni generali che figurano in questo documento.

1 Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (di seguito: Mobiliare), un'impresa del Gruppo Mobiliare operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 3001 Berna, Bundesgasse 35;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito: Protekta), una società del gruppo Mobiliare, la cui sede si trova a 3011 Berna, Monbijoustrasse 5.

2 Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

Si possono scegliere le seguenti assicurazioni:

• **Assicurazione responsabilità civile**

L'assicurazione responsabilità civile vi protegge dalle conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legali avanzate da terzi. La Mobiliare si assume inoltre le spese per la difesa di pretese assicurate ma infondate. La copertura assicurativa riguarda i rischi, per esempio quelli derivanti da stabili (rischio d'impianti), attività aziendali (rischio d'esercizio), prodotti fabbricati (rischio prodotti) e sostanze nocive per l'ambiente (rischio ambientale).

• **Assicurazione cose**

Sono assicurate tutte le cose mobili che servono all'evento come merci, installazioni, attrezzi nonché effetti personali di ospiti, visitatori e personale. Questi possono essere assicurati contro i danni causati da incendio, eventi naturali (per esempio grandine, uragani, frane, piene e inondazioni), acqua, scasso, rapina, furto semplice e rischi supplementari (per esempio danni dovuti ad atti di malevolenza). I danni alle merci vengono indennizzati al prezzo di mercato, mentre quelli alle installazioni vengono di regola pagati in base al valore a nuovo.

• **Assicurazione perdita di reddito e spese supplementari**

Sono assicurate le perdite patrimoniali derivanti da un'interruzione d'esercizio in seguito a un danno assicurato ai vostri beni mobili o agli stabili del vostro evento. I rischi assicurabili sono incendio, eventi naturali, acqua, scasso, rapina, furto semplice e rischi supplementari. Viene risarcita la perdita della cifra d'affari, dedotte le spese risparmiate, nonché le spese supplementari per il mantenimento dell'evento.

• **Assicurazioni tecniche**

Possono essere assicurati diversi apparecchi tecnici, macchine e apparecchiature come anche gli impianti elettronici, contro i danni che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto, causati dall'azione di forze esterne e parzialmente anche interne. Indennizziamo di norma il valore a nuovo. Se concordato, la copertura assicurativa si estende anche alle spese supplementari a seguito di un sinistro.

• **Assicurazione trasporti**

Sono assicurate le cose mobili che servono all'evento durante il trasporto. Sono assicurate anche le manipolazioni all'interno dell'azienda nell'area dell'evento. Il danneggiamento e la distruzione delle cose assicurate sono coperti se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano in Svizzera, nell'attuale e nella ex Unione europea (UE) e negli altri Stati AELS. I danni alle merci vengono indennizzati al prezzo di mercato, mentre quelli alle installazioni vengono di regola pagati in base al valore a nuovo. Se concordato, la copertura assicurativa si estende anche alle spese supplementari a seguito di un sinistro.

• **Assicurazione di protezione giuridica**

Indipendentemente dall'estensione della copertura scelta, la protezione giuridica nel diritto del lavoro nonché nel diritto della locazione e d'affitto di immobili è sempre compresa. L'assicurazione di protezione giuridica vi garantisce assistenza in caso di controversie giuridiche. In tali casi, i giuristi della Protekta tutelano i vostri interessi legali. Le spese di giustizia e per perizie sono assicurate. In caso di conflitti d'interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo, avete il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per il modulo di protezione giuridica.

3 Quali sono le principali esclusioni?

Sono generalmente esclusi dall'assicurazione:

- i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono;
- i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di terremoti e di eruzioni vulcaniche;
- i danni in seguito alla fuoriuscita di acqua da dighe e da impianti idraulici artificiali;
- i danni in seguito a cambiamenti della struttura dell'atomo.

Le esclusioni qui menzionate e tutte le altre esclusioni sono riportate su sfondo grigio nelle Condizioni generali.

4 Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa che avete scelto si riferisce al contenuto della vostra polizza nonché alle disposizioni delle Condizioni generali, completate eventualmente dalle condizioni particolari e altri allegati alla polizza.

5 Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo voi e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte del vostro consulente assicurativo personale in loco;
- liquidazione dei sinistri da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale. Un'assistenza personale e senza complicazioni.
- Assistance: aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno;
- JurLine: ricevete telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di qualsiasi natura.

6 A quanto ammonta il premio da pagare?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti e dai rischi assicurati nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale. Il premio va pagato come premio unico. In caso di scioglimento anticipato del contratto, di norma rimborsiamo il premio non utilizzato.

7 Quali sono i vostri obblighi più importanti?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- Dovete rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate.
- Dovete comunicarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la validità del contratto di assicurazione e che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante il nostro sollecito comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se dopo il nostro sollecito voi pagate il premio, non siamo tenuti a coprire i sinistri verificatisi nel frattempo.
- Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi assistere in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sulla dinamica, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure rapporti di polizia, giustificativi e altri documenti importanti.

8 Quali sono le prestazioni e la franchigia in caso di sinistro?

Le prestazioni che gli assicuratori devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali ed eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano in funzione della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete sostenere una franchigia conformemente alla vostra polizza.

9 Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta oppure, in caso di stipula del contratto, sulla vostra polizza o sul vostro certificato assicurativo. Se non

diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti i danni che si sono verificati o che sono stati causati nel corso della durata contrattuale.

Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto.

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Se prima della stipula del contratto non abbiamo soddisfatto l'obbligo d'informare, potete disdire il contratto. Dovete inoltre la vostra disdetta entro 4 settimane da quando siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se durante la validità del contratto aumentiamo i premi, in linea di principio potete disdire la parte interessata della vostra polizza. Se per disposizione delle autorità vengono modificati i premi, le franchigie o l'entità della copertura dell'assicurazione dei danni della natura disciplinata per legge, il contratto viene adeguato nel momento stabilito dalle autorità. In questo caso non vi è diritto di disdetta.
- Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, sia voi che noi abbiamo la facoltà di disdire il contratto di assicurazione.
- Se avete risposto in modo errato a una domanda o avete taciuto qualche informazione in occasione della compilazione della proposta, abbiamo il diritto di disdire il contratto.
- Se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario (trapasso di proprietà), i diritti e gli obblighi passano al nuovo proprietario. Rispettando i termini legali, il trasferimento del contratto può essere rifiutato. Una regolamentazione speciale viene applicata in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.
- Se alla stipula non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.
- In caso di diminuzione essenziale del rischio potete disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane.
- Sia voi che noi possiamo disdire il contratto di assicurazione in qualsiasi momento per motivi validi.

10 Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei vostri dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti di periti, informazioni sull'assicuratore precedente e sull'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;

- dati finanziari e relativi all'incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti inoltrati, rapporti di accertamento, ricevute, eventuali dati riguardanti le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone interessate.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per verificare il rischio e la solvibilità e per determinare i premi; durante la validità del contratto vengono utilizzati per gestire il contratto, riscuotere i premi e trattare i casi di sinistro e di prestazione. Inoltre, i dati vengono trattati per curare e documentare le relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile, i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrati per scopi di formazione interna, di controllo qualità e di prova, e/o ascoltati simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per il trattamento dei dati. Questo avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; può riguardare anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo/dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA o confrontarli con i dati contenuti in questa banca dati. In caso di sospetto motivato, le compagnie coinvolte possono scambiarsi dati rilevanti;

- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono trattati anche a scopo di marketing. Tra questi scopi rientrano, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità di servizi e prodotti propri (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario richiedere appositamente il consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. In base alle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali, potete consultare la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» sul sito www.mobiliare.ch/dp-contratti.

Condizioni generali

Edizione 01.2024

A Parte generale

A1 Basi legali

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza, la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), il codice civile svizzero e il codice delle obbligazioni.

Nel Principato del Liechtenstein, la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo Paese (VersVG) si applica in aggiunta alle convenzioni stipulate nella vostra polizza.

A2 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza

- 1 L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute e dalle relative condizioni generali, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.
- 2 La polizza contiene le assicurazioni da voi desiderate, il luogo dell'evento dei rischi assicurati, nonché le relative somme assicurate o di garanzia e le franchigie.
- 3 Le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

A3 Inizio, durata e fine dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. La copertura si estingue alla fine del giorno indicato nella polizza.
- 2 Potete revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

In seguito alla revoca la vostra proposta di conclusione del contratto o la vostra dichiarazione di accettazione dello stesso sono nulle fin dall'inizio. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

A4 Obbligo di dichiarare

- 1 Se ve lo chiediamo, nella proposta per l'assicurazione dovete comunicarci correttamente tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio di cui siete o dovrete essere a conoscenza.
- 2 Sono definite rilevanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione a condizioni normali oppure speciali.

A5 Modifica dell'assicurazione

Noi possiamo adattare il contratto d'assicurazione in seguito a modifiche della legislazione o della giurisprudenza oppure quando cambiamo le condizioni d'assicurazione, il reglamento delle franchigie, le tariffe dei premi o le condizioni dei ribassi.

In questo caso vi comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto a disdetta le modifiche dell'estensione assicurativa concernenti le coperture fondate su disposizioni legali prescritte dalle autorità.

A6 Scioglimento dell'assicurazione

6.1. Disdetta

La disdetta può avvenire per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

6.2. Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarare

- 1 Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato in modo inesatto una situazione di rischio rilevante violando così il vostro obbligo di dichiarare. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.
- 2 Il nostro obbligo di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui la situazione di rischio rilevante che è stata oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Le prestazioni già versate devono essere restituite.
- 3 Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che noi siamo venuti a conoscenza della reticenza.

6.3. In caso di violazione dell'obbligo di informare

- 1 Voi potete disdire il contratto se, prima della stipula dell'assicurazione, noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo di informare nei vostri confronti.
- 2 Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

6.4. Nel caso di violazione dell'obbligo di notifica

Se nel corso della durata contrattuale omettete di segnalarci immediatamente un aggravamento sostanziale del rischio, non siamo più vincolati al contratto per l'avvenire.

6.5. In caso di sinistro

- 1 Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile.
- 2 Noi dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.
- 3 Voi dovete disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuti a conoscenza del pagamento dell'indennità ovvero del pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

6.6. In caso di modifica delle tariffe dei premi e delle franchigie

- 1 Quando noi cambiamo la tariffa dei premi o il regolamento della franchigia, possiamo esigere l'adeguamento dell'assicurazione. In tal caso vi comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.
- 2 Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. In caso di mancato inoltro della disdetta, riterremo che abbiate accettato l'adeguamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche:

- a dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adeguamento al nuovo indice;
- b dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- c dei premi o franchigie di coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali), se esse sono prescritte da un'autorità federale.

6.7. Altri motivi di scioglimento del contratto

- 1 Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni.
- 2 Potete disdire l'assicurazione entro 4 settimane se al momento della conclusione del contratto non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.
- 3 Entrambe le parti possono disdire il contratto assicurativo per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
- 4 La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

A7 Pagamento dei premi

7.1. Scadenza e pagamento

- 1 I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo alla scadenza.
- 2 Vi invitiamo ad effettuare il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza.
- 3 In caso di mancato pagamento vi inviamo un sollecito a vostre spese, concedendovi un termine di 14 giorni. Se il sollecito rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.

7.2. Credito di premi per scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei seguenti casi:

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

7.3. Basi per il calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza sono definite le modalità di calcolo dei premi.

A8 Obblighi di notifica e altri obblighi

8.1. Aggravamento, riduzione e cambiamento del rischio

- 1 Durante la durata contrattuale, voi siete tenuti a comunicarci immediatamente ogni modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio che voi conoscete o avreste dovuto conoscere prima della conclusione del contratto e a proposito del quale siete stati interpellati.
- 2 Noi siamo autorizzati ad adeguare il premio alla nuova situazione o a disdire il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento della vostra comunicazione, con un preavviso di 30 giorni.
- 3 Ugual diritto di disdetta spetta a voi se non è possibile accordarsi sull'aumento del premio.
- 4 Abbiamo diritto alla differenza di premio dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 5 In caso di diminuzione essenziale del rischio, potete recedere dal contratto con un preavviso di 4 settimane o esigere una riduzione del premio. Se respingiamo la domanda di riduzione del premio o se non siete d'accordo con la riduzione offerta, potete recedere dal contratto con un preavviso di 4 settimane dal momento in cui è pervenuta la nostra risposta. Il termine di disdetta è di 4 settimane.

8.2. Cumulo di assicurazioni

- 1 Se per cose e rischi già assicurati contraete altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo, dovete darcene immediata comunicazione.
- 2 Abbiamo il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con un preavviso di 30 giorni.

8.3. Notifica in caso di sinistro

- 1 Avete l'obbligo di notificarci immediatamente il sinistro. Contattate senza indugio la vostra agenzia generale oppure la Protekta per i casi giuridici. Riceverete un'assistenza rapida e competente.
- 2 Dovete avvisarci immediatamente quando, in seguito a un sinistro, è stata avviata contro un assicurato una procedura di polizza o penale oppure il danneggiato fa valere le proprie pretese in via giudiziaria. Ci riserviamo il diritto di far assistere l'assicurato da un difensore o da un avvocato, al quale questi deve rilasciare procura.
- 3 Autorizzate noi e la Protekta a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all'indennità.
- 4 In caso di furto semplice, furto con scasso, rapina e disordini interni, come pure in caso di danno provocato da una collisione con un animale, dovete inoltre informare l'autorità di polizia o gli organi competenti.
- 5 Per l'assicurazione della perdita della cifra d'affari e delle spese supplementari dovete inoltre
 - avvisarci della ripresa totale dell'attività dell'evento;
 - stilare, su nostra richiesta, all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia, un bilancio intermedio. Noi o il nostro perito siamo autorizzati a collaborare per la compilazione dell'inventario;
 - durante il periodo di garanzia dovete provvedere a limitare il danno d'interruzione. Durante questo periodo la Mobiliare ha il diritto di richiedere misure adeguate e di verificare la loro applicazione.
- 6 Per i danni da trasporto, le imprese di trasporto o i terzi eventualmente responsabili devono, a salvaguardia dei diritti di ricorso, essere tenuti subito giuridicamente responsabili del danno.

8.4. Obbligo di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate hanno l'obbligo di osservare la diligenza necessaria e adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

8.5. Manutenzione e protezione di condutture

- 1 Siete tenuti a mantenere sempre in efficienza, a vostre spese, le condutture d'acqua, del gas e le condutture di altri liquidi assicurate nonché gli impianti e gli apparecchi che vi sono collegati.
- 2 Dovete pulire le condutture intasate e prendere misure adeguate contro il gelo.
- 3 Quando lo stabile, la proprietà per piani o i locali sono disabitati, anche solo temporaneamente, dovete svuotare correttamente le condutture dell'acqua, gli impianti e gli apparecchi che vi sono collegati.
L'obbligo di svuotamento non si applica se l'impianto di riscaldamento viene mantenuto in funzione sotto adeguato controllo.

8.6. Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Pertanto è per voi imperativo:

- 1 chiedere consiglio alla vostra agenzia generale e seguire le sue disposizioni o quelle dei nostri incaricati;
- 2 non apportare alcun cambiamento sul luogo del sinistro, sempreché la modifica non serva a limitare il danno o avvenga nell'interesse pubblico;
- 3 informarci quando le cose rubate sono state ritrovate.

Ci faciliterete così la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità. Noi vi assistiamo e vi aiutiamo ad eliminare il danno, a trovare gli artigiani o altre persone competenti.

8.7. Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati

Avete l'obbligo di informare i terzi coinvolti nel presente contratto d'assicurazione di cui ci avete comunicato i dati (come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto) in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per contratti di assicurazione» (consultabile sul sito www.mobiliare.ch/dp-contratti) oppure di consegnargliela.

A9 Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)

9.1. Scioglimento dell'assicurazione

- 1 Se gli oggetti assicurati appartenenti all'evento assicurato nell'insieme cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione Event passano al nuovo proprietario.
- 2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trapasso delle cose appartenenti all'evento assicurato mediante una dichiarazione scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento di proprietario.
- 3 Possiamo disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'identità nel nuovo proprietario. L'assicurazione termina al più presto 30 giorni dopo la nostra disdetta.

9.2. Copertura preventiva

Se il cambiamento di proprietario avviene in seguito a un decesso, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano agli eredi. Questi possono rifiutare il trasferimento dell'assicurazione al più tardi entro 3 mesi dal cambiamento di proprietario.

Se gli eredi, non essendo a conoscenza del presente contratto, contraggono una nuova assicurazione, la copertura assicurativa garantita dalla presente polizza viene a cadere con l'entrata in vigore della nuova assicurazione.

9.3. Rimborso del premio

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del cambiamento di proprietario ovvero fino all'annullamento dell'assicurazione. Il premio non goduto viene rimborsato al proprietario precedente oppure ai suoi eredi.

A10 Accertamento del danno

10.1. Termine per l'accertamento del danno

- 1 Sia l'avente diritto che la Mobiliare possono pretendere l'accertamento immediato del danno.
- 2 Quando sono stati convenuti una durata di garanzia o un termine di ricostituzione, il danno viene accertato allo scadere di questi termini. Se le parti sono d'accordo, può essere valutato prima.
- 3 Per l'assicurazione del reddito locativo dovete segnalarci il ripristino del bene locativo.

10.2. Prova dell'entità del danno

- 1 Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
- 2 Valutiamo il danno con voi, con un esperto comune oppure mediante procedura peritale.
- 3 In casi di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Mobiliare.

A11 Prestazioni e liquidazione del danno dell'assicurazione responsabilità civile

11.1. Prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile

- 1 Le nostre prestazioni consistono nella liquidazione delle pretese fondate e nella difesa da quelle ingiustificate. Tali prestazioni, comprendenti gli interessi del danno, i relativi interessi di mora, le spese per la limitazione del danno, le spese di perizia, d'avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, le indennità per ripetibili e le spese di prevenzione dei danni, nonché eventuali altre spese assicurate, sono limitate dalla somma di garanzia convenuta nella polizza.
- 2 La somma di garanzia vale quale garanzia unica per l'anno assicurativo, ovvero viene versata per l'insieme dei danni, per tutte le spese di prevenzione di danni nonché per tutte le eventuali altre spese assicurate che si verificano nello stesso anno assicurativo, al massimo una sola volta.
- 3 L'insieme di tutte le pretese derivanti da danni aventi la medesima causa (per esempio più pretese derivanti da danni attribuibili allo stesso difetto, quali in particolare errori di sviluppo, di costruzione, di fabbricazione o d'istruzione, come pure i danni attribuibili allo stesso difetto od errore in un prodotto o in un materiale oppure ad una stessa azione od omissione) è considerato un unico danno (danni in serie). Il numero dei lesi, delle persone che avanzano delle pretese o degli aventi diritto è irrilevante.
Per i danni appartenenti a un danno in serie, secondo il capoverso precedente, verificatisi dopo la fine del contratto, sussiste la copertura per una durata massima di 60 mesi dopo la fine del contratto, se il primo di questi danni è subentrato nel corso della durata contrattuale.

- 4 Le prestazioni e le loro limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali assicurative (comprese quelle sulla somma di garanzia e franchigia) che sono valide al momento del sinistro (secondo le disposizioni sulla validità temporale nel modulo concernente la responsabilità civile).
- 5 La franchigia si riferisce anche alle spese per la difesa contro le pretese infondate, come per esempio le perizie e i pareri di esperti.
- 6 Se sono assicurati anche i danni patrimoniali (senza danni a cose o persone), si applica la franchigia convenuta nella polizza per danni materiali. Se le prestazioni della Mobiliare si limitano a coprire le spese, come in caso della responsabilità dei media, questa norma si applica per analogia.

11.2. Liquidazione del danno dell'assicurazione responsabilità civile

- 1 Siamo noi a condurre le trattative con il danneggiato. Agiamo in qualità di rappresentante degli assicurati e la liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per gli assicurati. Siamo autorizzati a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato deve rimborsare la franchigia senza nessuna opposizione.
- 2 Senza la nostra autorizzazione gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, gli assicurati non sono autorizzati, senza la nostra autorizzazione, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Gli assicurati devono altresì fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato e consegnarci immediatamente tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (segnatamente anche gli atti giudiziari quali citazioni, memorie, sentenze ecc.) e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
- 3 Se un assicurato viola in modo colposo la buona fede contrattuale, siamo liberati da ogni obbligo nei suoi confronti.
- 4 Se non si può giungere ad un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo, gli assicurati devono affidarci la gestione del processo civile. Noi ne assumiamo le spese nei limiti del contratto. Se è assegnata all'assicurato un'indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato.
- 5 Se singole disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione, che limitano o escludono la copertura, non possono essere legalmente opposte al danneggiato, abbiamo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui noi avremmo potuto ridurre o rifiutare le nostre prestazioni.
Le nostre prestazioni per pretese di regresso di terzi sono limitate, nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, alla somma assicurata prescritta dalla legge anche se è stata pattuita contrattualmente una somma assicurata più elevata. In caso di pretese di regresso di terzi per prestazioni che eccedono un'assicurazione obbligatoria, ci riserviamo inoltre di far valere qualsiasi obiezione derivante dal nostro contratto con lo stipulante.
- 6 In caso di procedure avviate nell'ambito del diritto di azione diretta secondo l'art. 60 cpv. 1^{bis} LCA allo stesso tempo contro noi e l'assicurato, la Mobiliare incarica, se necessario, un rappresentante legale comune. Nella scelta del rappresentante legale l'assicurato può esercitare il diritto di presentare una proposta. Non sono coperte eventuali spese per ulteriori rappresentanti legali al servizio esclusivo dell'assicurato nella stessa procedura.
Le indennità processuali e le indennità di parte aggiudicate all'assicurato spettano a noi fino a concorrenza delle nostre prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato e un compenso per i servizi da questi forniti.

A12 Indennità nell'assicurazione cose, tecnica, trasporti, perdita di reddito e spese supplementari

12.1. Procedura peritale

- 1 Se il danno viene accertato tramite un procedimento, ognuna delle parti designa un perito. Prima dell'inizio dell'accertamento del danno, i periti nominano un arbitro.
- 2 Le persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti.
- 3 I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate, immediatamente prima e dopo il sinistro; nell'assicurazione del valore a nuovo accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove.
- 4 Se i due periti sono concordi, i loro accertamenti sono vincolanti per ambedue le parti, a meno che una delle parti non provi che gli accertamenti si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà.
- 5 Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.
- 6 Ognuna delle parti assume le spese del proprio perito; le spese dell'arbitro vengono ripartite per la metà tra le due parti.

12.2. Calcolo dell'indennità

12.2.1. Aspetti generali

- 1 L'indennità per le cose assicurate viene calcolata in base al valore di risarcimento immediatamente prima del verificarsi dell'evento, dedotto il valore dei resti: essa è limitata dalla somma assicurata.
- 2 Non viene considerato un valore personale di affezione.
- 3 Per le cose parzialmente danneggiate vengono risarcite al massimo le spese di riparazione.
- 4 Possiamo far svolgere le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.
- 5 Ad eccezione dell'assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali, la franchigia convenuta nella polizza per ogni sinistro viene sempre detratta dal danno indennizzabile.

- 6 In presenza di differenti franchigie, viene dedotta la più elevata.
- 7 Ad eccezione dell'assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali, le eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate alla fine del conteggio.
- 8 Se le cose o gli animali per i quali è stata versata un'indennità vengono in seguito recuperate, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità detraendo il deprezzamento per eventuali spese di riparazione o per un minor valore. Le cose possono anche essere messe a nostra disposizione; noi non siamo tuttavia obbligati a riprenderle.

12.2.2. Cose salvate o danneggiate

Non siamo tenuti a rilevare cose salvate o danneggiate.

12.2.3. Spese per limitare il danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma assicurata. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma assicurata, esse vengono riscaldate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine nostro.

12.3. Valore di risarcimento nell'assicurazione cose, tecnica e trasporti

Si applica il valore di risarcimento conformemente alle assicurazioni stipulate.

12.3.1. Prezzo di mercato

È considerato prezzo di mercato:

- 1 il prezzo valevole immediatamente prima del sinistro che dev'essere pagato per il riacquisto di una merce distrutta o danneggiata, della stessa qualità, dello stesso genere e sul medesimo mercato;
- 2 per il calcolo dell'indennità si prendono in considerazione il valore dei resti disponibili e i danni preesistenti al prezzo di mercato.

12.3.2. Valore a nuovo

È considerato valore a nuovo:

- 1 l'importo che bisogna pagare per il riacquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo, nello stato immediatamente prima del verificarsi del sinistro;
- 2 per le cose che non vengono più utilizzate, viene riscaldata unicamente il valore attuale.

12.3.3. Valore attuale

È considerato valore attuale:

- 1 il valore a nuovo fatta deduzione del deprezzamento in seguito a usura o altre ragioni;
- 2 per il calcolo dell'indennità, si prendono in considerazione i resti disponibili e i danni preesistenti al valore attuale.

A13 Riduzione e limitazione delle prestazioni

13.1. Limitazioni di somme

Se un sinistro riguarda diversi rischi assicurati dal presente contratto, voi e le altre persone assicurate avete al massimo un unico diritto per evento alle prestazioni assicurate. In caso di diversi eventi dannosi le nostre prestazioni sono limitate alla somma assicurata pattuita.

13.2. Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi

- 1 In caso di violazione colposa delle prescrizioni o degli obblighi contrattuali o di legge, possiamo ridurre l'indennità proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.
- 2 Lo stesso vale quando non sono state prese in modo colposo le misure che le circostanze imponevano per proteggere le cose assicurate.
- 3 Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione o l'omissione non sia imputabile a colpa.

13.3. Danno cagionato intenzionalmente

Non sono assicurate:

le prestazioni per danni che voi o gli aventi diritto avete causato intenzionalmente.

13.3.1. Sottoassicurazione

- 1 Possiamo ridurre le nostre prestazioni se esiste una sottoassicurazione e riscaldate il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento effettivo.
- 2 Esiste sottoassicurazione quando la somma assicurata è inferiore all'effettivo valore complessivo di tutte le cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.
- 3 Se nella polizza una somma assicurata riporta la dicitura «valore totale», viene calcolata un'eventuale sottoassicurazione, cioè il danno viene riscaldata soltanto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore totale effettivo (valore di risarcimento). Questa regola vale anche per i danni parziali.

- 4 Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è inferiore al 10% della somma assicurata, al massimo CHF 100 000. Se l'ammontare del danno è superiore al 10% della somma assicurata, oppure supera CHF 100 000, la regola della sottoassicurazione si applica per la parte del danno che supera questo limite. L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma assicurata quanto dal valore di risarcimento. In caso di danni causati da eventi naturali a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), viene risarcito l'importo di sottoassicurazione non detratto nell'ambito delle spese e delle prestazioni supplementari indicate (non OS).

13.3.2. Dichiarazione della cifra d'affari troppo bassa

Se la cifra d'affari dichiarata nel contratto è troppo bassa, il danno sarà risarcito soltanto nella proporzione esistente tra il valore dichiarato e quello effettivo.

13.3.3. Danni causati dagli eventi naturali

- 1 In caso di disastri naturali le compagnie di assicurazione possono limitare le proprie prestazioni come segue:
- 2 se le indennità da versare a un solo stipulante a causa di un danno causato dagli eventi naturali superano CHF 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo;
- 3 se le indennità da versare a tutti gli stipulanti a causa di un danno causato dagli eventi naturali superano CHF 1 miliardo, le indennità dovute ai diversi aventi diritto sono ridotte in modo tale che esse non superino assieme questo importo.
- 4 I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

A14 Esigibilità dell'indennità

- 1 L'indennità è esigibile 4 settimane dopo che abbiamo ricevuto i documenti necessari per la determinazione dell'ammontare del danno e della nostra responsabilità.
- 2 Il nostro obbligo di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.
- 3 In particolare l'esigibilità non è data:
 - fintanto che esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
 - se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale, e la procedura contro di voi o l'avente diritto non è conclusa.
- 4 Gli aventi diritto possono esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato, se contestiamo il nostro obbligo di prestazione. La stessa regola si applica se non è chiaro in che modo la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

A15 Prescrizione delle pretese

- 1 Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono dopo 5 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.
- 2 Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 5 anni successivi al sinistro si prescrivono.
- 3 Se viene convenuta una durata di garanzia o un termine di ricostituzione superiore ai 12 mesi, la prescrizione ovvero perenzione subentra 5 anni dopo la scadenza della garanzia o del termine di ricostituzione.
- 4 Nell'assicurazione responsabilità civile le pretese di un assicurato, derivanti dal presente contratto e risultanti da un sinistro, si prescrivono dopo 5 anni dalla conclusione di una transazione extragiudiziale o giudiziale o dall'esistenza d'una sentenza passata in giudicato.

A16 Incarico a terzi

- 1 Se incaricate o autorizzate un terzo (per es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni di intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei vostri confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se siete rappresentati da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni di quest'ultimo valgono solo dopo che ci sono pervenute.
- 2 Se un terzo incaricato rappresenta i vostri interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desideriate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità potete rivolgervi direttamente al terzo incaricato.

A17 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso, il presente contratto di assicurazione non garantisce copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore, se e fintanto che vi si oppongano sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanziaria.

A18 Foro competente

In caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest'assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro domicilio o a quello della vostra sede sociale in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein;
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 3 nel luogo della cosa assicurata, a condizione che la cosa si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per quanto concerne l'assicurazione di protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA a Berna.

A19 Protezione dei dati

- 1 Trattiamo i vostri dati personali nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali, potete consultare la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» sul sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, rivolgetevi alla vostra agenzia generale oppure al vostro consulente assicurativo. La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire informazioni sempre attuali sul trattamento dei dati. È valida soltanto l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo/dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA o confrontarli con i dati contenuti in questa banca dati. In caso di sospetto motivato, le compagnie coinvolte possono scambiarsi dati rilevanti;
 - nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

B Assicurazione responsabilità civile

B1 Oggetto

1.1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione responsabilità civile copre il patrimonio degli assicurati contro le pretese di responsabilità civile legale di terzi. Essa si riferisce ai rischi operativi, in particolare:

- il **rischio d'impianti**, ossia i danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di terreni, stabili, locali e impianti;
- il **rischio d'esercizio**, ossia i danni derivanti da procedimenti operativi e attività lavorative nell'area dell'evento o in luoghi di lavoro esterni;
- il **rischio legato ai prodotti**, ossia i danni derivanti da fabbricazione o fornitura di prodotti e da lavori eseguiti;
- il **rischio ambientale**, ossia i danni derivanti da pregiudizi all'ambiente.

1.2. Assicuriamo

La responsabilità civile legale derivante dall'evento menzionato nella polizza in occasione dell'organizzazione e dell'esecuzione dell'evento, compresi i lavori di preparazione e sgombero, per:

- **danni corporali**, ossia uccisione, lesione corporale o altri danni alla salute di persone;
- **danni materiali**, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali nel senso di un pregiudizio alla sostanza);
- **danni agli animali**, ossia uccisione, lesione e altri danni della salute, nonché perdita di animali; i danni agli animali sono equiparati a danni materiali;

Non è assicurata:

La responsabilità civile per danni ad animali che vengono usati o esposti in relazione all'evento assicurato.

- **danni patrimoniali**, quando questi sono conseguenti a un danno corporale assicurato o a un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato.

La protezione assicurativa si riferisce all'evento menzionato nella polizza ed è valida nel corso della durata contrattuale convenuta.

Non è assicurata:

a la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione di:

- atti temerari ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), come base jumping, gare di full-contact;
- attività derivanti da attività sportive di tendenza, come river rafting, canyoning, bungee jumping, paragliding, paracadutismo, zorbing, ice climbing, snow rafting, fun yak, flying fox e altre attività con caratteristiche di rischio simili;
- attività legate agli sport motoristici e al volo;
- eventi con assembramenti di persone apparentemente spontanei o messinscene spontanee, come flash mob, flash crowd;
- eventi non autorizzati;
- eventi politici, in particolare dimostrazioni, raduni e conferenze di partito;
- eventi sotterranei, ad esempio in gallerie o tunnel;

b la responsabilità civile derivante dall'esercizio di impianti di divertimento (come giostre, montagne russe, ruote panoramiche, piste di go-kart, bull riding e simili).

1.3. Rischi coassicurati

1 **Montaggio, smontaggio e utilizzo di tende**

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dal montaggio, smontaggio e utilizzo di tende.

La copertura assicurativa è accordata tuttavia soltanto se la costruzione della tenda, laddove necessario, è stata collaudata da un esperto riconosciuto in tempo utile prima dell'inizio dell'evento.

2 **Montaggio, smontaggio e utilizzo di tribune e gradinate con posti in piedi**

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dal montaggio, smontaggio e utilizzo di tribune e gradinate con posti in piedi.

La copertura assicurativa è accordata tuttavia soltanto se:

- le tribune e le gradinate, laddove necessario, sono state collaudate da un esperto riconosciuto o dalla polizza in tempo utile prima dell'inizio dell'evento e
- non viene superato il numero di spettatori autorizzati sulla base del progetto di costruzione e dei regolamenti autorizzativi della polizza.

Non è assicurata:

la responsabilità civile per danni agli indumenti dovuti a sporcizia o vernice.

3 **Parcheggio veicoli**

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dall'esistenza e dall'esercizio di parcheggi per veicoli.

Non è assicurata:

la responsabilità civile derivante da scomparsa, distruzione o danneggiamento dei veicoli da parte di terzi.

B2 Persone assicurate

Nella polizza o nelle condizioni generali il «voi/vostri/vostre» designa le persone menzionate alla successiva cifra 1 comprese le società ed istituzioni (p. es. le società affiliate) che sono state incluse nel contratto, mentre il termine «assicurati» comprende tutte le persone menzionate in questa sezione.

Assicuriamo la responsabilità civile:

- 1 dello **stipulante** in qualità di organizzatore;
- 2 dei rappresentanti dello stipulante e dei **membri del comitato organizzativo** e delle commissioni;
- 3 delle **persone che partecipano attivamente** (p. es. espositori, sportivi, partecipanti agli spettacoli) nello svolgimento di attività nell'ambito dell'evento.

Non è assicurata:

- a la responsabilità civile personale degli espositori e del loro personale;
- b la responsabilità civile dei giocatori o dei concorrenti per danni che si arrecano a vicenda e nei confronti di giocatori o concorrenti di altre associazioni e club e per danni che si verificano in occasione di sport di squadra (p. es. calcio, pallacanestro, hockey) o sport a due (p. es. pugilato, scherma, judo, lotta libera ecc.).

- 4 la responsabilità civile dei vostri **dipendenti**, dei **volontari** e delle **altre persone ausiliarie** derivante dal loro lavoro per l'evento assicurato e dal loro lavoro in relazione ai terreni, agli stabili, ai locali e agli impianti assicurati;
- 5 la vostra responsabilità civile per le pretese nei vostri confronti per danni causati da imprese indipendenti e professionisti incaricati (subappaltatori, subcontraenti);

Non è assicurata:

la responsabilità civile personale di queste persone.

- 6 del **proprietario del terreno**, se voi siete soltanto proprietario dello stabile, ma non del terreno (diritto di superficie).

B3 Validità territoriale e temporale

Validità territoriale

L'assicurazione è valida per danni che si verificano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nei territori confinanti con la frontiera svizzera e in tutto il mondo (esclusi USA e Canada). Sono pure considerati danni, secondo questa disposizione, le misure di prevenzione per sinistri assicurati e le altre spese assicurate in questo contratto.

Validità temporale

L'assicurazione si estende ai danni che si verificano nel corso della durata del contratto e che ci vengono annunciati al più tardi 60 mesi dopo la fine del contratto.

Si considera quale momento del sinistro quello in cui un danno è stato constatato per la prima volta. In caso di danno corporale si ritiene, nel dubbio, che esso si sia verificato nel momento in cui il danneggiato ha per la prima volta consultato un medico a causa dei sintomi provocati dal pregiudizio alla salute, anche se il nesso causale viene messo in evidenza solo in seguito. Quale momento del verificarsi delle spese di prevenzione di danni si considera il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

Si ritiene che tutti i danni di un danno di serie, secondo la sezione A11, articolo 11.1, cifra 3 si siano verificati nel momento in cui si è verificato il primo danno secondo il capoverso precedente.

Se il primo danno di una serie si è verificato prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla stessa serie non sono assicurate.

Per i danni che sono stati causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è data solo se l'assicurato prova che all'inizio del contratto non aveva conoscenza o, stando alle circostanze, non avrebbe potuto avere conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse motivare la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni di un danno di serie secondo la sezione A11, articolo 11.1, cifra 3, capoverso 1, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto.

Se per i danni secondo il capoverso precedente la copertura è data da un'eventuale assicurazione precedente, è concessa dal presente contratto nell'ambito delle sue disposizioni la copertura della differenza delle somme assicurate (assicurazione complementare). Le prestazioni derivanti dalla precedente assicurazione hanno la precedenza su questo contratto e vengono dedotte dalla somma di garanzia del presente contratto.

Il capoverso 1 di questo articolo vale per analogia se nel corso della durata del contratto subentra una modifica dell'estensione della copertura (compresa una modifica della somma di garanzia e/o della franchigia).

B4 Prestazioni e somme assicurate

Le nostre prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle infondate. Esse sono limitate, per ogni evento e anno assicurativo, dalla somma di garanzia stabilita nella polizza al momento del verificarsi del sinistro.

Le prestazioni di altre assicurazioni esistenti, come l'assicurazione responsabilità civile o l'assicurazione cose, prevalgono sulle prestazioni di questa assicurazione e vengono detratte dalle limitazioni delle prestazioni accordate per contratto.

Rinuncia al diritto di riduzione in caso di colpa grave

La Mobiliare rinuncia alla riduzione della prestazione prevista dall'articolo 14 capoverso 2 e capoverso 3 della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) se un evento è causato da negligenza grave di una persona assicurata.

Questa estensione della copertura non è valida

- a se la persona assicurata ha causato il danno sotto influsso di alcol, droghe o medicinali;
- b se la persona assicurata ha causato il danno guidando in stato di inattitudine alla guida oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4 LCS.

Rischi assicurati

4.1. Proprietario, locatario o affittuario

Assicuriamo la responsabilità civile legale in qualità proprietario, locatario o affittuario di terreni, stabili, locali, impianti e attrezzi che servono all'evento, nonché quale locatario di altri locali.

Non sono assicurate:

- a la responsabilità civile quale proprietario per piani;
- b le pretese per danni alle cose stesse locate o affittate;
- c le pretese per danni dovuti a difetti di costruzione e mancanza di manutenzione a posti d'atterraggio.
- d le pretese per danni causati da muffe (toxic mold).

4.2. Detentore e utente di veicoli a motore

Assicuriamo la responsabilità civile legale in qualità di detentore e utilizzatore di veicoli a motore per i quali non sussistono né licenza di circolazione né targhe di controllo o quando queste ultime sono state depositate da più di 6 mesi presso l'autorità competente.

Sono assicurate le somme minime previste dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda garanzie superiori.

Se, in seguito ad un evento imprevisto, il verificarsi di un danno materiale o corporale assicurato è imminente, assicuriamo anche le spese che incombono a un assicurato e derivanti da provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di danni).

Non sono assicurate:

- a la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non autorizzate dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è pure esclusa la responsabilità civile delle persone che rispondono per tali utenti di veicoli, come pure la responsabilità civile delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate;
- b in caso di sinistro per il quale esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, le pretese:
 - del detentore per danni materiali cagionati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
 - per danni materiali del coniuge del detentore o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, come pure dei suoi fratelli e sorelle se vivono in comunione domestica con lui;
 - per danni al veicolo e al rimorchio utilizzato e quelle per danni ad altre cose trasportate con questi veicoli.

Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.

4.3. Detentore e utilizzatore di droni e aeromodelli

4.3.1. Estensione della copertura

Assicuriamo la responsabilità civile legale in qualità di detentore e utilizzatore di droni e aeromodelli.

4.3.2. **Obblighi**

Devono essere rispettate obbligatoriamente le disposizioni del legislatore (p. es. del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC o dell'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC), fra le quali in particolare:

- requisiti dei piloti;
- distanza dalla superficie terrestre (altezza di volo dal suolo);
- limite di quota nella zona di controllo (CTR);
- zone di volo;
- sorvolo di assembramenti di persone.

In caso di utilizzo di droni e aeromodelli all'estero, è necessario rispettare obbligatoriamente le corrispondenti disposizioni di legge straniere.

In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

4.4. **Uso di biciclette e ciclomotori**

Assicuriamo la responsabilità civile legale derivante dall'utilizzo di biciclette e di altri veicoli a motore a queste equiparate per quanto riguarda la responsabilità civile.

Se i danni sono coperti da un'altra assicurazione responsabilità civile, queste prestazioni hanno in ogni caso la priorità rispetto a questa copertura (copertura sussidiaria) e vengono portate in detrazione alla presente somma di garanzia (copertura della differenza di somma). Non è accordata alcuna copertura assicurativa se per il veicolo utilizzato non è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle autorità.

Non sono assicurati:

- a la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non autorizzate dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è pure esclusa la responsabilità civile delle persone che rispondono per tali utenti di veicoli, come pure la responsabilità civile delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate;
- b le corse da e verso l'evento;
- c i sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione stradale svizzera, le pretese
 - del detentore per danni materiali cagionati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
 - per danni materiali del coniuge del detentore o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, come pure dei suoi fratelli e sorelle se vivono in comunione domestica con lui;
 - per danni al veicolo e al rimorchio utilizzato e quelle per danni ad altre cose trasportate con questi veicoli;
 - per ferimento o morte di un passeggero non autorizzato.

Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.

4.5. **Pregiudizi all'ambiente**

4.5.1. **Estensione della copertura**

Assicuriamo i danni corporali e materiali in relazione a un pregiudizio all'ambiente soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre misure immediate quali denuncia all'autorità competente, allarme alla popolazione, avvio di misure atte a prevenire o ridurre i danni.

Assicuriamo i danni corporali e materiali che sono in relazione a pregiudizi all'ambiente quale conseguenza della fuoriuscita di sostanze nocive per il suolo o le acque come combustibili o carburanti liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici (ma non le acque di scarico o gli altri prodotti di scarto) a causa di corrosione per ruggine o perdite di un impianto collegato in modo fisso al terreno, a condizione che la fuoriuscita richieda misure immediate conformemente al capoverso precedente. Questa copertura assicurativa sussiste soltanto se voi siete in grado di dimostrare che l'impianto corrispondente è stato realizzato, sottoposto a manutenzione o dismesso in modo regolare.

Si considera pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi.

È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all'ambiente».

Non sono assicurate le pretese:

- a in relazione a diversi eventi dello stesso genere che assieme provocano pregiudizio all'ambiente, oppure ad effetti permanenti che non sono la conseguenza di un unico evento improvviso ed imprevisto (p. es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel terreno, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili). È fatto salvo il capoverso 2 del presente articolo;
- b in relazione al ripristino di specie e habitat protetti nonché per danni all'atmosfera o a corsi d'acqua, suolo, flora o fauna non soggetti alla proprietà di diritto civile;
- c in relazione a depositi di rifiuti o inquinamento del suolo o delle acque esistenti alla data di inizio del contratto;
- d in relazione a pregiudizi all'ambiente cagionati da impianti destinati al deposito, alla preparazione, alla condotta o alla rimozione di residui, da altri prodotti di rifiuto o da materiali di riciclaggio, a condizione che voi siate proprietari di queste installazioni o che queste ultime siano gestite da voi o su vostro incarico.

In deroga alla lettera d, assicuriamo le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente derivanti da impianti di proprietà dell'impresa destinati

- al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto;
- alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico.

4.5.2. Obblighi

Voi e le altre persone assicurate siete responsabili affinché

- 1 la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive per l'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
 - 2 la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano garantiti ed effettuati a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
 - 3 le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.
- In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

4.6. Danni al guardaroba

Assicuriamo la responsabilità civile derivante da distruzione, deterioramento, sottrazione e perdita di oggetti depositati dietro consegna di uno scontrino o custoditi in guardaroba sorvegliati costantemente o chiusi sotto chiave.

Non sono assicurati:

oggetti preziosi, denaro, cartevalori, documenti e progetti.

In caso di sottrazione o scomparsa di oggetti affidati o consegnati in deposito nel guardaroba siete obbligati, non appena vi accorgete della scomparsa, ad avvisare subito sia noi, sia la polizia. In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

4.7. Danni da carico e scarico

Assicuriamo le pretese per danni a

- 1 veicoli, compresi le sovrastrutture e i semirimorchi, in seguito al carico e allo scarico di merci.
Sono considerate in questo caso merci le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente, quali macchine, apparecchi, elementi di costruzione (porte, finestre, pezzi di carpenteria, ecc.), palette e contenitori d'ogni genere (casce, cassette, container, vasche, barili, bidoni, taniche, ecc.);
- 2 autocisterne, autosili durante il riempimento o lo svuotamento di sostanze solide o liquide.

Non sono assicurate le pretese per danni:

- a ad aeromobili e materiale rotabile ferroviario;
- b a veicoli stradali e natanti che un assicurato ha preso in prestito, noleggiato o preso in leasing;
- c a veicoli stradali e a natanti in seguito al carico e allo scarico di materiale sciolto (salvo cifra 2 del presente articolo).
Sono considerate materiale sciolto le cose caricate o scaricate non impacchettate o imballate quali cereali, sabbia, ghiaia, blocchi di pietra, carbone, ferro vecchio, materiale di demolizione o di scarico nonché rifiuti;
- d a veicoli stradali e natanti riempiti o caricati eccessivamente;
- e alla merce stessa durante la movimentazione per il carico e lo scarico di veicoli.

4.8. Spese per cambio di serrature

In caso di perdita di chiavi affidate per stabili, locali e impianti, assicuriamo la responsabilità civile per pretese causate dalle spese per il cambiamento o la sostituzione necessaria di serrature e delle relative chiavi. I sistemi di chiusura elettronica con badge e transponder sono equiparati a serrature e chiavi.

4.9. Impianti e apparecchi di telecomunicazione noleggiati o in leasing

Assicuriamo le pretese per danni causati a impianti di telecomunicazione fissi, noleggiati o in leasing quali telefoni, apparecchi telefax, videotelefoni, sistemi per videoconferenze, risponditori automatici di chiamata, come pure i cavi di collegamento degli impianti e degli apparecchi, nonché i danni alla centrale telefonica dello stabile (installazioni interne).

Non sono assicurate le pretese per danni a:

- a telefoni mobili, pager, sistemi di ricerca persone via radio (bips), personal computer e i loro terminali, server, impianti di rete e per grossi calcolatori, reti di cavi, software e dati;
- b impianti e apparecchi di telecomunicazione se la copertura assicurativa è accordata da un'altra assicurazione.

4.10. Protezione giuridica in procedimenti penali e amministrativi

Se, in seguito a un evento assicurato, viene aperto un procedimento penale dall'autorità penale o amministrativa, copriamo le spese che la persona assicurata deve sostenere (come onorari di avvocati, spese giudiziarie e peritali, indennità di parte assegnate al querelante) come pure le spese di procedura a carico della persona assicurata.

Non sono assicurati:

gli obblighi di carattere penale o simili (ad es. multe).

Se riteniamo che un ricorso contro una multa o l'appello a un'istanza superiore contro una sentenza di primo grado sarebbe infruttuoso, possiamo rifiutare le prestazioni.

In caso di procedura penale, designiamo un avvocato per la difesa della persona assicurata, d'intesa con quest'ultima.

Le indennità processuali e le indennità di parte aggiudicate all'assicurato spettano a noi fino a concorrenza delle nostre prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dalla persona assicurata e un compenso per i servizi da questi forniti.

La persona assicurata deve portare immediatamente a nostra conoscenza tutte le comunicazioni e ordinanze riguardanti il procedimento e attenersi alle nostre disposizioni. Se la persona assicurata prende provvedimenti di sua iniziativa o in contrasto con le nostre disposizioni, verseremo delle prestazioni soltanto se sarà provato che tale condotta ha portato ad un risultato nettamente più favorevole.

Le nostre prestazioni sono limitate a un importo di CHF 500 000 per evento e sono comprese nella somma di garanzia convenuta nella polizza.

B5 Coperture supplementari

Assicuriamo le coperture supplementari menzionate nella polizza.

5.1. Attrezzature sportive e da gioco

5.1.1. Estensione della copertura

Assicuriamo la responsabilità civile legale in relazione all'utilizzo di attrezzature sportive e da gioco come castelli gonfiabili, trampolini, pareti per arrampicata.

5.1.2. Obblighi relativi alle pareti per arrampicata

Siete responsabili affinché

- durante le ore d'esercizio, la parete di arrampicata sia costantemente sorvegliata da uno o più professionisti adeguatamente formati;
- gli scalatori siano assicurati con corde e imbracature di sicurezza adeguate, installate e montate da esperti;
- di sera e quando la parete di arrampicata non viene utilizzata per un lungo periodo, la struttura deve essere chiusa, in modo che le persone non autorizzate non possano scalarla.

In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

5.2. Esecuzione di fuochi d'artificio

Assicuriamo la responsabilità civile legale dello stipulante derivante dallo sparo, autorizzato dalla polizia, di fuochi d'artificio da parte di un pirotecnico.

5.3. Responsabilità civile dei media

Assicuriamo le pretese per danni patrimoniali derivanti dalla pubblicazione nei media come per esempio radio, televisione, Internet e giornali per

- 1 violazione delle leggi sulla protezione dei dati;
- 2 violazione del diritto d'autore;
- 3 violazione di disposizioni legali sulla protezione dei nomi e dei marchi.

Non sono assicurate:

le pretese che vengono fatte valere sulla base di disposizioni di responsabilità civile statunitensi o canadesi.

5.4. Utilizzo di veicoli a motore e rimorchi di terzi

5.4.1. Estensione della copertura

Assicuriamo la guida a titolo gratuito di veicoli a motore di terzi. Sono assicurati i veicoli a motore di terzi fino ad un peso complessivo di 3,5t e i rimorchi di terzi compresi le motociclette e gli scooter immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sono assicurati:

- a i veicoli a motore e i rimorchi noleggiati o in leasing, i rimorchi abitabili nonché i veicoli a motore e i rimorchi trainati o spinti;
- b i viaggi non permessi dalla legge, non autorizzati dalle autorità o dal detentore nonché la partecipazione a gare di velocità, rally e altre competizioni o allenamenti simili;
- c le corse sul percorso di gara, su terreni di allenamento e su circuiti.

5.4.2. Prestazioni assicurate

Danni causati al veicolo di terzi utilizzato

Sono assicurati i danni di collisione causati al veicolo o rimorchio di terzi utilizzato, purché essi non siano coperti da un'assicurazione casco conclusa per il veicolo o il rimorchio.

Per i danni che sono stati pagati da un'assicurazione casco, noi ci assumiamo unicamente la franchigia, come pure la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

Il calcolo della perdita del bonus viene effettuato supponendo che in questo periodo il bonus non venga influenzato da un ulteriore sinistro e che non subentri alcun cambiamento del premio o del sistema di bonus.

Non sono assicurati:

- a un minor valore commerciale e tecnico, le spese di un veicolo di sostituzione e le spese per il mancato uso del veicolo danneggiato (chômage);
- b i danni che si manifestano a poco a poco, per esempio i danni di usura come pure i danni d'esercizio del veicolo utilizzato;
- c i danni alle cose trasportate con il veicolo utilizzato.

Danni causati dal veicolo di terzi

Sono assicurate le pretese, purché esse non siano coperte dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per veicoli a motore, nonché la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato, tranne nel caso in cui rimborsiamo le spese inerenti al danno all'assicuratore di responsabilità civile di veicoli a motore.

Non è assicurata:

la franchigia prevista dall'assicurazione responsabilità civile per il veicolo utilizzato.

5.5. Danni del locatario

Assicuriamo i rischi seguenti:

5.5.1. Danni ai siti dell'evento e ai terreni (danni alle colture)

Assicuriamo la responsabilità civile legale in qualità di locatario, affittuario o per prestito gratuito o cessione a fini commerciali dei siti e dei terreni utilizzati.

Non sono assicurati:

- a le pretese per danni dovuti a difetti di costruzione e mancanza di manutenzione a posti d'atterraggio;
- b le pretese per danni dovuti a presenza di carichi inquinanti, logorio, usura, sollecitazione eccessiva;
- c i danni che insorgono per cause inevitabili, necessarie o accettate dovute all'evento;
- d i danni quando lo stipulante è legato al capitale del locatore, dell'appaltatore o del comodatario.

5.5.2. **Danni a stabili e locali**

Assicuriamo la responsabilità civile legale in qualità di locatario, affittuario o per prestito gratuito di stabili e locali. Risarciamo i danni anche quando questi non sono stati causati da visitatori/partecipanti all'evento assicurato che non possono essere identificati e per i quali non sussiste alcuna responsabilità legale da parte dello stipulante. Il presupposto per la copertura è un protocollo scritto di accettazione e di danno firmato da entrambe le parti.

Non sono assicurati:

- a i danni coperti da un'assicurazione cose;
- b i danni causati da incendio e da eventi naturali;
- c i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da condutture, da acqua piovana, neve sciolta o acqua di disgelo, dal rigurgito dell'acqua dalle canalizzazioni, come pure dall'acqua del sottosuolo;
- d i danni ai vetri (come finestre, vetrine, tetti, pavimenti, porte e pareti di vetro);
- e i danni risultanti dall'azione graduale dell'umidità nonché da danni che si verificano progressivamente (danni da logorio, danni alla tappezzeria, danni ai colori e simili);
- f le spese per riportare allo stato primitivo una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa;
- g i danni al mobilio nonché alle macchine e agli apparecchi, anche se sono fissati in modo permanente alle parti dello stabile o ai locali,
- h i danni agli impianti di riscaldamento.

B6 Disposizioni particolari per eventi sportivi con velocipedi

Assicuriamo la responsabilità civile legale ai sensi dell'articolo 72 della legge sulla circolazione stradale verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini.

Non sono assicurati:

- a la responsabilità per danni dei corridori e dei loro passeggeri nonché ai veicoli utilizzati al servizio dell'evento (come p. es. biciclette);
- b i danni al bosco, alla campagna e alle colture.

B7 Obblighi

Siete tenuti a rispettare tutte le specifiche, i requisiti e le norme di sicurezza legali, ufficiali e concordati.

In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

B8 Limitazioni generali delle prestazioni

Non sono assicurati:

- a le vostre pretese e le pretese per danni:
 - dello stipulante;
 - che concernono la persona dello stipulante (p. es. danno causato dalla perdita di sostegno);
 - di persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile;
- b la responsabilità civile dell'autore per danni causati dalla perpetrazione intenzionale di crimini o delitti;
- c pretese basate su una responsabilità contrattualmente assunta che supera le disposizioni di legge;
- d pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale;
- e pretese in seguito alla trasmissione di malattie contagiose dell'uomo, di animali e di piante, quando sono state violate le prescrizioni legali e mediche;
- f la responsabilità civile per pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente ad eccezione di pretese che sono assicurate espressamente in questo contratto;
- g la responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone che sono incaricate dell'organizzazione o della direzione dell'evento. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato messo in conto con la scelta di un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali;
- h le pretese concernenti l'adempimento di contratti oppure le prestazioni sostitutive per inadempimento o adempimento imperfetto, in particolare quelle inerenti a difetti e danni causati alla merce prodotta o consegnata o al lavoro eseguito da voi o per vostro conto come conseguenza di una causa inerente alla produzione, alla consegna o all'esecuzione del lavoro;
- i le pretese relative alle spese per accertare e rimediare ai difetti e danni menzionati alla lett. h, come pure le pretese per perdite di utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti e danni; ad eccezione delle pretese espressamente assicurate da questo contratto;
- j le pretese extracontrattuali, avanzate in concorrenza con pretese contrattuali escluse dall'assicurazione o in sostituzione di quest'ultime secondo lett. h e m;

- k la responsabilità derivante dalla cessione a titolo gratuito od oneroso, ad altre imprese non assicurate dal presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, studi, formule, ricette, software o dati elaborati da computer, piani o progetti di costruzione o di fabbricazione. Non è considerata cessione di software la cessione di cose nelle quali è incorporato un software destinato al loro controllo, nella misura in cui tali pretese non sono assicurate espressamente in questo contratto;
- l le pretese in qualità di detentore e/o utilizzatore di veicoli a motore (purché non assicurati espressamente) e di rimorchi o veicoli trainati o rimorchiati da questi veicoli, nonché la responsabilità civile delle persone per le quali il detentore è responsabile secondo la legislazione stradale svizzera, se il sinistro è causato:
- dall'impiego di uno di questi veicoli;
 - da un incidente stradale provocato da uno di questi veicoli non in esercizio;
 - in seguito all'assistenza prestata per incidenti di uno di questi veicoli;
 - nel salire e scendere da uno di questi veicoli, nell'aprire o chiudere le porte, il cofano, il tetto apribile o il baule, come pure nell'agganciare o sganciare un rimorchio oppure un veicolo trainato.
- Non è coperta nemmeno la responsabilità civile per i danni causati dai rimorchi non attaccati ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli;
- m la responsabilità civile in qualità di detentore e/o utilizzatore di aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore deve concludere, in base alla legislazione svizzera, un'assicurazione responsabilità civile, o di aeromobili immatricolati all'estero, ad eccezione delle pretese assicurate espressamente in questo contratto;
- n la responsabilità civile in qualità di detentore e/o utilizzatore di natanti, per i quali la legge prescrive in Svizzera un'assicurazione responsabilità civile, o di natanti immatricolati all'estero;
- o la responsabilità civile derivante dalla presenza e dall'esercizio di teleferiche per il trasporto di persone e di sciovie per il cui utilizzo è richiesto il pagamento di un biglietto;
- p la responsabilità civile derivante dalla presenza e dall'esercizio di binari ferroviari di raccordo e d'allacciamento, come pure le pretese per danni al materiale rotabile o alle installazioni ferroviarie noleggiati, utilizzati dagli assicurati;
- q la responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione, alla condotta o alla rimozione di residui, da altri prodotti di rifiuto o da materiale di riciclaggio. Tale disposizione non si applica alle pretese per danni causati agli impianti di depurazione e di trattamento delle acque di scarico;
- r pretese di terzi a causa di un cyber attacco avvenuto sui vostri sistemi informatici o diretto contro di essi;
- le pretese derivanti da:**
- s danni a cose mobili e immobili che un assicurato ha preso in consegna per scopi d'uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altre ragioni (p. es. in conto vendita, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione, nella misura in cui tali pretese non sono assicurate espressamente in questo contratto;
- t danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p. es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo), nella misura in cui tali pretese non sono assicurate espressamente in questo contratto;
- u danni ad animali che vengono utilizzati o esposti in relazione all'evento e allo svolgimento dell'evento assicurato;
- v il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o dati elaborati da computer, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato, arrecato ai supporti di dati;
- w danni patrimoniali che non sono conseguenti né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.

C Assicurazione cose

C1 Cose assicurate

Assicuriamo le cose e i valori pecuniari che servono all'evento.

1.1. Cose mobili e proprietà temporanea di terzi

Sono assicurate:

- 1 le cose mobili proprie, noleggiate o in leasing;
- 2 le cose mobili affidate (proprietà temporanea di terzi), per quanto voi ne siate responsabili legalmente o contrattualmente.

Sono considerate cose mobili:

- 1 arredi e oggetti d'uso,
- 2 merci,
- 3 animali,
- 4 costruzioni mobili.

Non sono assicurati:

- a valori pecuniari,
- b veicoli a motore utilizzati come depositi merci,
- c veicoli a motore, rimorchi e macchine da lavoro semoventi con obbligo di immatricolazione, compresi gli accessori, ad eccezione di ciclomotori ed e-bike,
- d rimorchi abitabili e veicoli abitabili semoventi, compresi gli accessori,
- e veicoli su rotaia e materiale rotabile,
- f natanti e imbarcazioni compresi gli accessori,
- g aeromobili e veicoli spaziali compresi gli accessori, ad eccezione di droni e aeromodelli,
- h opere edili iniziate e finite, sabbia o ghiaia all'aperto, elementi sagomati di cemento, tubi di cemento e metallici, pietre artificiali e naturali all'aperto,
- i ferrovie di montagna e funicolari, sciovie, linee aeree elettriche e tralicci (escluse le reti locali).

1.2. Valori pecuniari

Sono assicurati i valori patrimoniali propri e quelli affidati.

Sono considerati valori pecuniari:

- 1 il denaro contante, le cartevalori, i libretti di risparmio, gli assegni di viaggio, i valori postali, le monete e medaglie (anche come merci commerciali),
- 2 i metalli preziosi (quali scorte, lingotti o come merci), le pietre preziose e le perle non incastonate,
- 3 le carte di credito, di debito e le carte cliente,
- 4 le carte telefoniche e le taxcard, le schede prepagate per telefoni cellulari di ogni tipo,
- 5 i biglietti di viaggio, gli abbonamenti, i biglietti di aerei e i voucher,
- 6 gli assegni e i giustificativi di carte di credito validi, compilati e firmati correttamente dalle persone autorizzate.

C2 Rischi assicurabili

Assicuriamo le cose assicurate contro i rischi indicati nella polizza.

2.1. Incendio

Sono assicurati i danni causati da:

- 1 incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti,
 - 2 caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili o di veicoli spaziali o delle loro parti,
 - 3 bruciacchiature (danno da abbruciacchiatura),
 - 4 fuoco utilitario e calore fino a CHF 10 000,
- scomparsa di cose come conseguenza diretta del rischio assicurato conformemente all'art. 2.1.

Non sono assicurati i danni:

- a causati dall'azione normale o progressiva del fumo,
- b a macchine, apparecchi e cavi sotto tensione per effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento in seguito a sovraccarico,
- c a installazioni di protezione elettrica, come i fusibili,
- d causati da autoriscaldamento, fermentazione o alterazione interna;
- e causati da depressione, colpi d'ariete, forza centrifuga e altre forze meccaniche d'esercizio,
- f causati da scoppio di pneumatici.

2.2. Eventi naturali

Sono assicurati i danni causati da:

- 1 piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate),
- 2 grandine, valanghe, pressione della neve,
- 3 frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

scomparsa di cose come conseguenza diretta del rischio assicurato conformemente all'art. 2.2.

Non sono assicurati i danni causati da:

- a cedimento di terreno, cattivo terreno di costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi,
- b acque provenienti da bacini artificiali o altri impianti idrici, rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione, indipendentemente dalla loro causa,
- c esercizio e gestione, che secondo l'esperienza sono prevedibili, come danni nei lavori di edilizia e genio civile, costruzioni di gallerie, dovuti all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia e argilla,
- d scosse causate dalla costruzione di gallerie e dalla perforazione del terreno.
Sono assicurati soltanto tramite convenzione particolare i seguenti rischi speciali relativi agli eventi naturali:
- e costruzioni facilmente spostabili (come capannoni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracche e baracconi da fiera o da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) compreso il loro contenuto,
- f le serre, le vetrate e piante di letti caldi, come pure i tunnel di plastica accessibili.

2.3. Acqua

Sono assicurati i danni causati da:

- 1 fuoriuscita d'acqua o di altri liquidi da impianti di condotte che di norma sono destinati al trasporto di liquidi e che servono all'evento assicurato o allo stabile in cui si trovano gli oggetti assicurati, nonché da dispositivi e apparecchiature collegati a questi impianti di condotte,
- 2 fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi, come pure da circuiti degli scambiatori termici e/o da pompe per il calore, che servono all'evento assicurato o allo stabile,
- 3 acqua piovana, neve sciolta o acqua di disgelo all'interno dello stabile, se l'acqua si è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico, oppure da finestre, porte e lucernari chiusi,
- 4 rigurgito dalla canalizzazione,
- 5 acqua del sottosuolo e acqua di pendio sotterranea all'interno dello stabile; anche in seguito a piena o inondazione, a condizione che l'acqua sia penetrata nello stabile soltanto dal sottosuolo,
- 6 acqua fuoriuscita in modo improvviso e impercettibile da letti d'acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori dell'area e climatizzatori mobili,
- 7 gelo alle condutture dell'acqua e alle apparecchiature ad esse collegate all'interno dello stabile, a condizione che servano esclusivamente all'evento assicurato. Sono assicurate le spese per il disgelo e la riparazione.

Non sono assicurati:

- a spese di riparazione per gli impianti di condutture danneggiati. Questo non si applica ai danni causati dal gelo;
- b danni ai dispositivi e alle apparecchiature collegati agli impianti di condotte causati dalla fuoriuscita d'acqua o di altri liquidi all'interno degli stessi;
- c danni ai liquidi fuoriusciti nonché la loro perdita;
- d danni causati durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di condotte come pure durante i lavori di revisione;
- e danni a impianti frigoriferi, causati dal gelo prodotto artificialmente;
- f danni a impianti frigoriferi, scambiatori di calore, sistemi di pompe di calore in circuito chiuso in seguito a miscelazione dell'acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi;
- g danni in seguito alla penetrazione di acqua piovana, neve sciolta o acqua di disgelo da abbaini aperti, tetti provvisori e aperture praticate al tetto durante nuove costruzioni, lavori di trasformazione o altri lavori;
- h danni causati da acqua piovana, neve sciolta o acqua di disgelo sulla parete esterna (compresi isolamento, finestre e porte) e sul tetto (rivestimento esterno compreso isolamento) di baracche e container;
- i danni causati da rigurgito dalla canalizzazione di cui il proprietario della canalizzazione è tenuto a rispondere;
- j spese per l'eliminazione della causa del danno e per le misure di manutenzione e prevenzione di danni. Questo non si applica ai danni causati dal gelo;
- k danni dovuti a cedimento del terreno, cattivo terreno di costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive;
- l danni causati dal rischio di incendio, eventi naturali, furto con scasso e rapina, furto semplice e rischi supplementari.

2.4. Furto con scasso e rapina

Sono assicurati i danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo a seconda delle circostanze, causati da:

1 **Furto con scasso**

Furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o scassinano un contenitore al suo interno. Sono assicurati i danni alle cose assicurate in occasione di un furto con scasso o di un tentativo di scasso comprovato.

È considerato stabile ogni prodotto non mobile dell'attività edile, compresi le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, che contiene locali utilizzabili e che è realizzato come costruzione permanente.

Sono equiparati allo stabile i container adibiti a ufficio e ad abitazione, purché questi vengano utilizzati come locali di lavoro, per attrezzi e per abitazione.

Sono equiparati al furto con scasso:

- il furto commesso da persone che, rimaste rinchiusi in uno stabile o in uno dei suoi locali, sono evase con azione violenta;
- il furto commesso impiegando le chiavi regolari o codici, carte magnetiche e simili, se l'autore se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

2 **Rapina**

Danni in seguito a furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro di voi, i vostri dipendenti oppure contro le persone conviventi in comunione domestica con voi, nonché furto perpetrato in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

3 **Danni per furto commesso nei veicoli e nei rimorchi in seguito a scasso.** Per le merci esposte al rischio di furto si applica un limite d'indennità massima di CHF 5000.

Non sono assicurati:

- a i valori pecuniari in caso di danni per furto commesso nei veicoli e nei rimorchi;
- b i danni causati da persone che vivono nella vostra comunione domestica o che sono al vostro servizio;
- c i danni causati dal rischio di incendio, eventi naturali, acque e rischi supplementari.

2.5. Rischi supplementari

Sono assicurati i danni causati da:

1 **Atti di malevolenza**

Qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate che non possono essere assicurate tramite i rischi incendio, eventi naturali, furto con scasso e rapina, acqua e rottura vetri. Sono assicurati anche gli atti di malevolenza in occasione di scioperi e serrate.

Non sono assicurati:

- a le cose andate perse;
- b i danni causati dal proprio personale o da quello di un terzo che opera per l'evento, tranne che questi danni non siano in relazione con uno sciopero o una serrata.

2 **Disordini interni**

Danneggiamento o distruzione di cose assicurate in seguito ad atti di violenza contro persone o cose, perpetrati in occasione di disordini interni come sommosse, tumulti o assembramento e danni causati da saccheggi in relazione diretta con i disordini interni.

3 **Collisione con un veicolo**

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate in seguito al tamponamento o alla collisione di un veicolo.

Non sono assicurati:

- a i danni a veicoli compreso il loro carico;
- b i danni coperti da un'assicurazione responsabilità civile.

4 **Crollo di stabili**

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate causati dal crollo di stabili o parti di stabili.

Non sono assicurati:

- a i danni derivanti da insufficiente manutenzione agli stabili, da omissione di misure protettive e da cattivo stato del terreno di costruzione;
- b i danni causati in occasione di lavori di costruzione, trasformazione, montaggio o riparazione;

5 **Danni derivanti dalla fuoriuscita di liquidi**

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate in seguito a fuoriuscita ed evaporazione impreviste, improvvise e accidentali di liquidi, da installazioni di condutture, cisterne o altri recipienti.

Non sono assicurati:

- a i danni ai liquidi stessi fuoriusciti come pure la loro perdita;
- b i danni causati dalla fuoriuscita o evaporazione di liquidi da impianti di condutture, cisterne o altri recipienti dovuto a logorio, usura, ruggine o corrosione;
- c le spese per l'eliminazione della causa del danno che ha provocato la fuoriuscita dei liquidi.

6 **Danni da masse in fusione**

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate in seguito al calore dovuto alla fuoriuscita imprevista, improvvisa e accidentale di masse in fusione.

Non sono assicurati:

- a le spese per l'eliminazione della causa che ha provocato la fuoriuscita delle masse in fusione;
- b i danni causati alle masse in fusione stesse fuoriuscite come pure la loro perdita;
- c le spese di ricupero di masse in fusione fuoriuscite.

Non sono assicurati:

- a i danni a oggetti in fase di montaggio e le relative attrezzature, le prestazioni e le attrezzature di costruzione;
- b i danni a cose durante il loro carico e scarico e durante il trasporto;
- c i danni derivanti da insufficiente manutenzione e da omissione di misure protettive;
- d i danni provocati da incendio, eventi naturali, acque, furto con scasso, rapina e furto semplice.

2.6. **Furto semplice**

Sono assicurati i danni causati da furto che non è considerato né furto con scasso né rapina.

Non sono assicurati:

- a i valori pecuniari e i gioielli,
- b gli effetti del personale, dei visitatori e degli ospiti,
- c i danni causati da appropriazione indebita, defraudamento, estorsione, truffa, falsificazione di documenti, amministrazione infedele, perdita, smarrimento, scomparsa e ammanco di inventario,
- d i danni causati da persone che vivono nella vostra comunione domestica o che sono al vostro servizio,
- e i danni causati dal rischio di incendio, eventi naturali, acque e rischi supplementari.
- f i danni esterni all'area dell'evento.

2.7. **Eventi naturali/Rischi speciali**

Assicuriamo i rischi speciali di:

- 1 costruzioni facilmente spostabili (come capannoni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracche e baracconi da fiera o da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) compreso il loro contenuto,
- 2 serre, vetrate e piante di letti caldi come pure tunnel di plastica accessibili, contro gli eventi naturali.

C3 **Validità territoriale**

La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sono assicurate:

le cose che si trovano nei cantieri.

C4 **Prestazioni e somme assicurate**

4.1. **Cose mobili e proprietà di terzi**

4.1.1. **Informazioni generali**

Indennizziamo:

- 1 il valore a nuovo di arredi, oggetti d'uso e costruzioni mobili,
- 2 il valore attuale di costruzioni mobili facilmente spostabili, serre, vetrate e piante di letti caldi, come pure tunnel di plastica accessibili,
- 3 il prezzo di mercato di merci, prodotti naturali e animali,
- 4 al massimo il prezzo di rimpiazzo da parte della società di leasing o del noleggiante di cose in leasing o in affitto,
- 5 il valore attuale di cose che non vengono più utilizzate.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore di risarcimento.

4.1.2. **Merzi esposte al rischio di furto**

In caso di furto con scasso e rapina, le prestazioni per merci esposte al rischio di furto sono comprese nella somma assicurata relativa a cose mobili e proprietà di terzi e sono assicurate fino al limite d'indennità massima concordato nella polizza.

Sono considerate merci esposte al rischio di furto:

- 1 tabacchi, antichità, abbigliamento, confezioni, articoli di bigiotteria in metalli preziosi (oro con titolo a partire da 585 carati), pietre preziose incastonate e perle, orologi da polso e da taschino di ogni genere, francobolli, computer, hardware e software comprese unità periferiche e accessori, apparecchi fotografici e da film compresi accessori, oggetti d'arte, articoli di pelle (escluse scarpe), apparecchi mobili di comunicazione e navigazione, attrezzi multimediali compresi accessori, occhiali da vista e montature, occhiali da sole, pellicce, elettronica da intrattenimento compresi accessori, supporti di registrazione di ogni genere compresi accessori, articoli sportivi, tappeti annodati a mano, tappeti orientali, armi,
- 2 campionari.

4.1.3. **Valori pecuniari**

Indennizziamo:

- 1 il valore nominale del denaro contante.
- 2 Per le cartevalori e i libretti di risparmio, le spese per la procedura d'ammortamento, nonché le eventuali perdite di interessi e dividendi.
Nel caso di una procedura di ammortamento, l'eventuale detentore del titolo sarà invitato con un avviso ufficiale a presentarlo a tempo debito, altrimenti sarà dichiarato invalido.
Se la procedura di ammortamento non porta a una dichiarazione di invalidità, vengono indennizzati le carte valori e i titoli non ammortizzati; possiamo risarcire le carte valori anche in natura.
- 3 Per gli assegni di viaggio, quella parte del denaro che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'istituto che li ha emessi.
- 4 Per valori postali, monete, medaglie, pietre preziose sciolte, perle e metalli preziosi, il prezzo di mercato.
- 5 Per le carte di credito, di debito e le carte cliente, le carte telefoniche e le taxcard, le schede prepagate per telefoni cellulari di ogni tipo quella parte del danno di cui il titolare della carta assicurata risponde, secondo le condizioni generali contrattuali, nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta (istituto di emissione di carte di credito, banche, posta, empori ecc.).
- 6 Per i biglietti di viaggio, gli abbonamenti, i biglietti d'aereo e i voucher, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'impresa di trasporto o di viaggio.
- 7 Per gli assegni di viaggio e i voucher, quella parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'istituto che li ha emessi.
- 8 Per gli assegni e i giustificativi delle carte di credito il valore nominale, tuttavia al massimo l'importo del danno documentato, a condizione che siano stati correttamente firmati e compilati da persone autorizzate.

Per la conservazione di valori pecuniari in cassette di sicurezza qualificate, la copertura assicurativa per furto con scasso è operativa soltanto se queste sono chiuse e le chiavi o i codici sono

- portati al seguito,
- custoditi accuratamente a casa oppure
- racchiusi in un contenitore di uguale qualità. Per le chiavi e i codici di quest'ultimo valgono le stesse disposizioni.

4.2. **Spese**

In seguito a un danno materiale assicurato, assicuriamo le spese sostenute per:

1 **Sgombero ed eliminazione**

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e idoneo, nonché per il deposito, l'eliminazione e la distruzione degli stessi.

Non sono assicurati:

il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) e la pulizia dell'aria e dell'acqua. Ciò vale anche se questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da esse coperti.

2 **Decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento**

Le spese prodottesi in base a decisioni di diritto pubblico emanate entro 12 mesi dal verificarsi del sinistro, in seguito a una contaminazione per:

- l'analisi e, se necessario, la decontaminazione o la sostituzione di terra (compresa flora e fauna) situata sulla parcella dello stabile, sulla quale si è verificato il danno materiale;
- l'analisi e, se necessario, la decontaminazione e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento della parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno materiale;
- il trasporto della terra o dell'acqua di spegnimento contaminate alla più vicina discarica adeguata, il deposito e lo smaltimento;
- il ripristino allo stato in cui la parcella dello stabile si trovava prima del verificarsi del sinistro.

Assicuriamo queste spese a meno che non siano coperte da un'altra assicurazione.

Non sono assicurate:

le altre spese per la prevenzione e l'eliminazione dei danni all'ambiente.

3 Spese di ripristino

Spese per la ricostituzione di libri contabili, documenti, distinte, microfilm, supporti dati e simili, progetti e disegni, nonché modelli e stampi (per esempio campionario, cliché, timbri) prodottesi entro 5 anni (= termine di ricostituzione) dal verificarsi del sinistro.

4 Spese per cambio di serrature

Spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e simili oppure di serrature delle cose mobili da voi utilizzate per l'evento,

5 Vetrate, porte e serrature provvisorie

Spese derivanti dalle misure prese per sostituire provvisoriamente vetri, porte, serrature nonché da altre misure provvisorie prese al loro posto.

6 Spese per il rifacimento di documenti e carte

Spese per il rifacimento di documenti, carte di credito, di debito e carte cliente nonché le relative spese di blocco.

7 Spese di rimozione e di protezione

Le spese che derivano dal fatto che le cose non assicurate devono essere rimosse, modificate o protette, al fine di poter riparare, sostituire o eliminare le cose assicurate.

Sono in particolare considerate spese di protezione e di rimozione le spese per smontaggio e montaggio di macchine, per aperture, demolizioni o ricostruzione di parti di stabili o per ampliamenti di aperture.

4.3. Misure preventive immediate

Assicuriamo le spese per adeguate misure immediate volte alla prevenzione di danni immediatamente incombenti alle cose mobili a causa di incendi o eventi naturali. Questa copertura è limitata a CHF 5000. Non si applica alcuna franchigia.

D Assicurazione perdita di reddito e spese supplementari

D1 Oggetto

Assicuriamo la perdita di reddito e le spese supplementari se l'evento non può proseguire provvisoriamente o può proseguire solo parzialmente a causa di un danno materiale a cose mobili e agli stabili, locali e opere utilizzati all'interno dell'area dell'evento.

Questo danno materiale deve essere causato da un rischio assicurato nella polizza o da un incendio o evento naturale, se le cose mobili assicurate sono assicurate con un'assicurazione obbligatoria cantonale.

Sono assicurate anche la perdita di reddito e le spese supplementari sostenute dall'evento assicurato quando un'azienda terza (fornitore o acquirente diretto) viene colpita da un danno materiale che sarebbe coperto da questa polizza (danno di ripercussione).

1 **Perdita di reddito**

È considerata perdita di reddito la perdita della cifra d'affari dedotte le spese risparmiate, quando l'evento non può proseguire provvisoriamente o può proseguire soltanto parzialmente.

La perdita della cifra d'affari corrisponde alla differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata contrattuale e quella che si sarebbe potuta presumibilmente realizzare senza l'interruzione.

Sono assicurati anche le sovvenzioni, i contributi e i redditi locativi contenuti nella cifra d'affari.

2 **Spese supplementari**

• Spese per limitare il danno

Si intendono le spese supplementari che nel corso della durata contrattuale portano a una diminuzione del danno.

• Spese speciali

Si intendono le spese supplementari, il cui effetto sulla diminuzione del danno nel corso della durata contrattuale non può essere comprovato in modo sufficiente, oppure quando l'effetto sulla diminuzione del danno si verifica soltanto dopo la scadenza del contratto. Sono considerate spese speciali anche le penali convenzionali comprovate contrattualmente e debitamente giustificate, derivanti dalla mancata oppure ritardata esecuzione, a causa dell'interruzione, di incarichi già accettati prima del sinistro.

Eventuali spese per la limitazione del danno vengono computate con le spese supplementari.

Non sono assicurati:

perdite di reddito e spese supplementari quali conseguenza di:

- a danni alle colture di piante e ritardi di crescita delle piante coltivate;
- b danni alle cose assicurate che sono state esposte al fuoco utilitario e al calore;
- c danni di trasporto;
- d danni corporali nonché le circostanze che non hanno alcun nesso causale con il danno materiale;
- e ampliamento degli impianti o innovazioni apportate all'azienda dopo il sinistro;
- f mancanza di capitali, causata da danni a cose o da interruzioni d'esercizio;
- g disposizioni di diritto pubblico che servono alla prevenzione di danni corporali o che si riferiscono alle cose che servono all'impresa, che non sono coinvolte da un danno materiale quale conseguenza di un rischio assicurato.
La copertura assicurativa è accordata soltanto se il danno d'interruzione è incrementato da disposizioni di diritto pubblico, nella misura in cui queste vengono emesse dopo il verificarsi del sinistro. Qualora l'evento, in base a disposizioni di diritto pubblico, possa tenersi soltanto in un altro luogo, il maggior danno d'interruzione è coperto soltanto nella misura in cui questo si sarebbe verificato nel luogo precedente dell'evento;
- h danni materiali a binari, massicciate (escluse le ferrovie di montagna e le teleferiche), passaggi, ponti, gallerie, strade e sentieri, cavalcavia e sottopassaggi, canalizzazioni e ad altre opere. Ciò non vale per i danni alle opere nell'area dell'evento.

D2 **Rischi assicurabili**

Assicuriamo i rischi menzionati nella polizza conformemente alla sezione C2.

2.1. **Incendio**

2.2. **Eventi naturali**

2.3. **Acqua**

2.4. **Furto con scasso e rapina**

2.5. **Furto semplice**

2.6. **Rischi supplementari**

D3 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

D4 Prestazioni e somme assicurate

Nel corso della durata contrattuale convenuta nella polizza indennizziamo:

- 1 la perdita di reddito derivante da un danno,
- 2 le spese supplementari prodottesi. Nell'ambito della somma assicurata convenuta, le spese speciali sono assicurate sino al 20%.

Le circostanze che avrebbero influenzato la cifra d'affari nel corso della durata della garanzia, anche senza interruzione d'esercizio, devono essere prese in considerazione per il calcolo del danno.

Qualora la copertura delle spese speciali sia esaurita, le spese per le misure atte a ridurre i danni che si ripercuotono oltre la durata dell'interruzione o della durata contrattuale assicurata saranno ripartite tra voi e noi, secondo l'utile che le parti ne ricavano.

Se dopo un sinistro l'evento non può proseguire, vengono indennizzate solamente le spese correnti effettive, nella misura in cui esse, senza l'interruzione, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari. In questo caso è determinante la durata probabile dell'interruzione nei limiti della durata contrattuale.

L'indennità per perdita di reddito e spese supplementari è limitata complessivamente dalla somma assicurata convenuta nella polizza. L'indennità per danni di ripercussione è limitata a CHF 2 milioni.

E Assicurazione tecnica

E1 Cose assicurate

Assicuriamo le macchine o gli apparecchi tecnici di proprietà, affittati o presi in leasing e utilizzati ai fini dell'evento per quanto voi ne siate responsabili legalmente o contrattualmente, come dispositivi tecnici per l'illuminazione e l'audio, dispositivi informatici e per le telecomunicazioni, apparecchiature da ufficio, di misurazione e controllo, insegne luminose (neon) e insegne aziendali (con o senza illuminazione), droni.

L'assicurazione per macchine e apparecchi tecnici stazionari inizia al più presto quando questi sono installati e pronti all'esercizio. Un oggetto è considerato pronto all'esercizio (in stato operativo) quando dopo l'esame di funzionamento e, per quanto previsto, dopo il periodo di prova, esso è atto al lavoro.

Non sono assicurati:

- a veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- b slot-machine di ogni genere;
- c apparecchi e attrezzature per scopi medici;
- d impianti tecnici dell'edificio, comprese centraline: per esempio riscaldamenti, climatizzatori, pompe di calore, scale mobili, ascensori, collettori solari, tende;
- e materiali d'esercizio e parti di usura (come per esempio elementi refrigeranti e riscaldanti, oli, filtri ecc.);
- f fondamenta;
- g attrezzi sportivi mobili;
- h merci destinate alla vendita;
- i attrezzi manuali, utensili manuali (eccetto in caso di apparecchi tecnici).

E2 Rischi assicurati

Assicuriamo i danneggiamenti e le distruzioni di macchine e apparecchi tecnici assicurati, che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto e causati dall'azione di forze esterne e da cause interne come

- manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali di persone appartenenti o estranee all'esercizio;
- collisioni, urti, capovolgimenti, cadute o affondamento;
- corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- oggetti estranei;
- ribaltamento, caduta, urto;
- influssi dell'umidità e della temperatura;
- vento.

Non sono assicurati:

- a i danni conseguenti a rischi cose assicurabili di cui alla sezione C dell'assicurazione cose. Sono tuttavia assicurati i danni d'acqua che sono esclusi dall'assicurazione cose.
- b i danni quali conseguenze dirette di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione o decomposizione;
- c i danni per i quali sono responsabili il fabbricante o il venditore in quanto tali e per legge o per contratto nonché le ditte incaricate della riparazione, del montaggio e della manutenzione;
- d i danni risultanti da prove o esperimenti durante i quali la resistenza normale dell'oggetto assicurato è superata e dei quali lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio, era al corrente o avrebbe dovuto esserlo;
- e i danni quali conseguenza diretta di accumulazione eccessiva di ruggine, fango o incrostazione e altre sedimentazioni.

Se però tali danni provocano dei danneggiamenti e delle distruzioni improvvise e impreviste degli oggetti assicurati, questi danni consecutivi sono assicurati.

E3 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sono assicurati

- i danni causati da influssi esterni durante il trasporto.

E4 Prestazioni e somme assicurate

4.1. Cose

Indennizziamo le cose assicurate fino alla somma assicurata concordata nella polizza:

- entro i primi 5 anni dalla prima messa in servizio al valore a nuovo,
- successivamente al valore attuale.

Quando è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, ma al massimo il valore a nuovo o il valore attuale.

4.2. Spese

In seguito a un danno materiale assicurato, assicuriamo le spese sostenute per:

1 Sgombero ed eliminazione

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e idoneo, nonché per il deposito, l'eliminazione e la distruzione degli stessi.

Non sono assicurati:

il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) e la pulizia dell'aria e dell'acqua. Ciò vale anche se questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da esse coperti.

2 Recupero

Sono considerate spese di recupero le spese per riportare le cose assicurate nel luogo in cui si trovavano prima del sinistro.

3 Dati

Le spese per la reintroduzione di dati (programmi operativi pronti all'esercizio, dati di base e dati mobili) su supporti dati fissi e intercambiabili.

Non sono assicurati:

- a le spese per il ripristino di programmi;
- b la ricostituzione di dati da programmi in fase di elaborazione non ancora operativi oppure non autorizzati, fra i quali in particolare:
 - copie illegali,
 - programmi di giochi,
 - programmi di dominio pubblico (public domain software).

4 Software

Le spese per la ricostituzione di dati utilizzati nell'ambito dell'esercizio, come pure le spese supplementari in caso di perdita o alterazione di dati a causa di

- 1 errori di manipolazione, compreso l'impiego errato di un programma,
- 2 carica elettrostatica, disturbo elettromagnetico (induzione, influenza),
- 3 sovratensione e sottotensione o interruzione dell'alimentazione di corrente elettrica,
- 4 i danni per i quali sono responsabili, per legge o per contratto, il locatore, venditore, la ditta incaricata della riparazione o manutenzione.

Non sono assicurati:

Danni e spese causati da:

- a mancanza di pulizia, cura insufficiente o conservazione inadeguata dei supporti dati;
- b usura dei supporti di dati o diminuzione delle capacità di magnetizzazione dei supporti di dati;
- c utilizzo di programmi non pronti all'uso, non autorizzati o difettosi;
- d influenze o caduta di reti esterne;
- e eliminazione di difetti di programmi;
- f correzioni di dati registrati manualmente in modo errato;
- g cambiamento o miglioramento di dati in occasione di un sinistro;
- h mancanza di capitale, anche se questa è stata causata dal danno.

E5 Copertura supplementare

Assicuriamo, se menzionate nella polizza:

5.1. Spese supplementari per la continuazione della lavorazione nell'ambito del quadro precedente

Indennizziamo le spese supplementari sostenute in caso di sinistro per la continuazione della lavorazione nell'ambito del quadro precedente, quando le macchine e gli apparecchi tecnici sono guasti parzialmente o completamente a seguito di un evento assicurato.

Rientrano in particolare in queste spese:

- uso di backup (calcolatori di prevenzione);
- uso di impianti di terzi;
- viaggi e trasporti;
- personale supplementare;
- ore supplementari e lavoro notturno;
- la riprogrammazione per l'esercizio di impianti noleggiati o di terzi.

Non sono assicurati:

I danni dovuti a:

- a lesioni corporali come pure circostanze che non presentano alcun legame di causalità con il danno;
- b ampliamento di impianti o innovazioni apportate dopo il sinistro;
- c mancanza di capitale, anche se questa è stata causata dal danno;
- d perdita di reddito.

E6 Obblighi

In caso di oggetti assicurati collegati in rete (network interni, Internet, cloud ecc.) devono essere implementate e tenute costantemente aggiornate le seguenti misure di sicurezza minime.

Piano tecnico:

- software antivirus e firewall;
- gestione delle release e delle patch di ogni comando;
- segmentazione della rete, tra i sistemi informatici e i sistemi di comando dei macchinari o i sistemi di controllo;
- implementazione di una strategia di backup e controllo della capacità di ripristino dei dati.

Piano organizzativo:

- sensibilizzazione dei collaboratori;
- gestione delle autorizzazioni e delle password.

In caso di violazione di questi obblighi si applicano le condizioni generali sezione A13, articolo 13.2 Violazione dell'obbligo di diligenza o di altri obblighi.

F Assicurazione trasporti

F1 Cose assicurate

Assicuriamo le cose mobili di proprietà utilizzate ai fini dell'evento nonché le cose mobili affidate, affittate o prese in leasing, per quanto voi ne siate responsabili legalmente o contrattualmente.

Non sono assicurati:

- a strumenti musicali e apparecchi informatici e per le telecomunicazioni di ogni genere;
- b oggetti di un trasloco e bagagli;
- c valori pecuniari, monete numismatiche, metalli preziosi, orologi, articoli di gioielleria in metallo prezioso, pietre preziose e perle, oggetti d'arte;
- d animali;
- e veicoli a motore;
- f merci viaggianti su proprio asse, come rimorchi e veicoli destinati alla vendita;
- g cose mobili di venditori ambulanti;
- h il trasporto di merce a titolo professionale e altri trasporti di merci per incarico di terzi;
- i danni inerenti a tutti i fenomeni insiti nella natura stessa della merce, quali l'autodeterioramento, il surriscaldamento, l'autocombustione, il calo durante il trasporto, gli scarti, il colaggio normale e l'influsso della temperatura;
- j i danni dovuti allo stato inadeguato e l'imballaggio insufficiente delle merci per il trasporto assicurato;
- k i danni dovuti a scheggiature, graffiature, scalfitture e sfregamenti;
- l i danni dovuti a manipolazione errata, l'usura normale e i guasti tecnici non dovuti a una causa improvvisa, violenta ed esterna;
- m danni conseguenti all'impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

F2 Rischi assicurati

Assicuriamo la perdita, il danneggiamento e la distruzione delle cose assicurate:

- 1 durante il trasporto con tutti i mezzi di trasporto usuali;
- 2 durante le manipolazioni interne all'azienda dello stipulante, eseguite dal suo personale, con o senza strumenti di manipolazione.

Non sono assicurati:

- a i danni conseguenti a rischi cose assicurabili di cui alla sezione C dell'assicurazione cose.
- b i danni che possono essere coperti da un'assicurazione d'impresa o da un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli;
- c i danni a installazioni aziendali;
- d i danni agli strumenti utilizzati per la manipolazione delle merci;
- e i danni che si verificano durante la lavorazione, il montaggio e lo smontaggio.

F3 Validità territoriale e temporale

Validità territoriale

- 1 L'assicurazione è valida entro i confini della Svizzera, del Principato del Liechtenstein nonché per i trasporti nei territori dell'attuale ed ex Unione europea (UE) e degli altri Stati AELS e verso/tra/entro di loro.
- 2 Per le manipolazioni interne all'azienda l'assicurazione è valida nell'area in cui si svolge l'evento.

Validità temporale

L'assicurazione inizia non appena le merci pronte per la spedizione lasciano la loro sede per essere trasportate e termina dopo l'avvenuto trasporto con il deposito delle merci nel posto previsto al luogo di destinazione (assicurazione da luogo a luogo).

F4 Prestazioni e somme assicurate

4.1. Cose

Indennizziamo:

- 1 le installazioni e gli oggetti d'uso al valore a nuovo,
- 2 il prezzo di mercato di merci, prodotti naturali e animali,

Quando è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, ma al massimo il valore a nuovo o il prezzo di mercato.

4.2. Spese

In seguito a un danno materiale assicurato, assicuriamo le spese sostenute per:

1 **Sgombero ed eliminazione**

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e idoneo, nonché per il deposito, l'eliminazione e la distruzione degli stessi.

Non sono assicurate:

il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (comprese flora e fauna) e la pulizia dell'aria e dell'acqua. Ciò vale anche se questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da esse coperti.

2 **Recupero**

Sono considerate spese di recupero le spese per riportare le cose assicurate nel luogo in cui si trovavano prima del sinistro.

4.3. Danni di trasporto e responsabilità di un terzo

Se, in caso di danni da trasporto, può essere tenuto responsabile un terzo, noi deduciamo dalla nostra indennità i relativi ricavi.

F5 **Copertura supplementare**

Assicuriamo, se menzionate nella polizza:

5.1. **Spese supplementari in caso di danno da trasporto**

In seguito a un danno materiale assicurato, assicuriamo le spese sostenute per:

- ore supplementari e lavoro notturno;
- viaggi e alloggi;
- altri porti come spedizioni rapide, espresse e per aereo, posta aerea, costi di volo, viaggi speciali.

Non sono assicurate spese supplementari:

- a quando la copertura assicurativa è data da un'altra assicurazione;
- b che voi non dovete sostenere, ovvero per le quali non potete ottenere un altro tipo di risarcimento.

G Assicurazione di protezione giuridica

G1 **Impresa assicurata e attività assicurata**

È assicurato lo stipulante indicato nella polizza in qualità di organizzatore, i rappresentanti dello stipulante e i membri del comitato organizzativo e delle commissioni nello svolgimento della loro attività per l'evento assicurato.

G2 **Controversie assicurate**

2.1. **Diritto del lavoro**

- 1 Controversie nei confronti dei vostri dipendenti risultanti da rapporti di impiego privati o di diritto pubblico;
- 2 controversie dinanzi a organi paritetici derivanti da contratti collettivi di lavoro, a condizione che si tratti di pretese che anche il vostro personale potrebbe far valere dinanzi a un tribunale civile.

Non sono assicurati:

i rapporti di lavoro derivanti dalla pratica sportiva retribuita o dall'attività di allenatore, le controversie tra familiari e le controversie tra familiari e società da loro controllate.

2.2. **Diritto della locazione e d'affitto di immobili**

Controversie derivanti dal diritto della locazione in qualità di locatario o affittuario di immobili, qualora questi

- vengano noleggiati o affittati per l'evento assicurato oppure
- vengano impiegati come sede dell'evento.

G3 **Validità territoriale e temporale**

Validità territoriale

- 1 Per le controversie giuridiche relative al diritto del lavoro la copertura vale in tutto il mondo.
- 2 Le controversie relative al diritto della locazione in qualità di locatario o affittuario di immobili sono coperte a condizione che esse siano di competenza di tribunali in Svizzera, nel territorio dell'attuale o ex Unione Europea (UE) e negli altri Stati membri dell'AELS, che venga applicato il diritto nazionale o comunitario corrispondente e che la decisione possa essere eseguita in questo territorio.

Validità temporale

Una controversia giuridica è coperta quando la sua causa insorge nel corso della durata contrattuale.

G4 **Prestazioni e somme assicurate**

4.1. **Prestazioni**

- 1 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi dalla Protekta.
- 2 Le seguenti spese nei casi coperti:
 - onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal vostro avvocato d'intesa con la Protekta;
 - tasse processuali o altre spese procedurali a vostro carico;
 - indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte giudiziali o extragiudiziali riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute. Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
 - l'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una domanda di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
 - spese di trasferimento per udienze all'estero e per traduzioni in controversie con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.

Non sono assicurate le spese per:

- a onorari per il caso di successo degli avvocati;
- b procedure di fallimento.

4.2. **Somme assicurate**

La Protekta copre le seguenti spese:

- 1 nella protezione giuridica per il diritto del lavoro fino a CHF 1 milione per caso giuridico in Svizzera e in Europa ovvero fino a CHF 100 000 per caso giuridico nel resto del mondo;
- 2 nel diritto della locazione e d'affitto di immobili fino a CHF 1 milione per caso giuridico.

Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.

4.3. Franchigia

Non si applica alcuna franchigia.

G5 Limitazioni della copertura

Non sono assicurati:

L'assicurazione non copre la consulenza, la rappresentanza dei vostri interessi legali o le spese in relazione a quanto segue:

- a settori non menzionati precedentemente;
- b difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali;
- c difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un'assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i vostri interessi;
- d disposizioni relative a società semplici, società commerciali, cooperative, associazioni, fondazioni, trust, pretese di responsabilità nei confronti degli organi, nonché diritto dei titoli;
- e diritto della proprietà intellettuale (diritto dei brevetti, dei marchi, del design, d'autore ecc.), diritto della concorrenza e sui cartelli; procedimenti della vigilanza sui mercati finanziari;
- f diritto pubblico, in particolare contratti di diritto pubblico, diritto fiscale e tributario, diritto edilizio pubblico, diritto della pianificazione, controversie doganali, riciclaggio di denaro, espropriazioni;
- g contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti dal contenuto illegale;
- h pretese che vi sono state cedute per eredità, lascito o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
- i diritto di esecuzione e di fallimento, ad eccezione dell'incasso secondo la sezione G4, articolo 4.1, cifra 2, punto 5;
- j controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- k controversie con persone che forniscono servizi in un caso giuridico;
- l controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- m attività aziendali dell'impresa assicurata situate all'estero (p. es. filiali, società commerciali o di produzione).

G6 Trattamento di casi giuridici

- 1 Se desiderate avvalervi delle prestazioni della Protekta, dovete avvisare subito la Protekta e inviarle tutti i documenti concernenti il caso (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni).
- 2 Nei casi assicurati i giuristi della Protekta vi forniscono consulenza giuridica e tutelano i vostri interessi.
- 3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, potete scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di incaricare l'avvocato, dovete ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura delle spese. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da voi proposto, avete il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 4 La Protekta può rifiutare completamente o ridurre la copertura delle spese se non si adempie agli obblighi di avviso o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso senza il suo consenso preliminare.
Ciò non si verifica se si dimostra di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di avviso o di comportamento oppure se la violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Protekta.
- 5 Voi liberate il vostro avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione, voi o il vostro avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
- 6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indennizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, potete adottare le misure che ritenete più appropriate. Se il risultato da voi conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest'ultima rimborserà le spese da voi sostenute per il procedimento.
- 8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, avete la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da voi e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).

H Assistance

Organizziamo gli interventi immediati in caso di evento assicurato. Copriamo le spese prodottesi in questo contesto senza franchigia.

Non sono assicurate:

le spese per prestazioni regolamentari o contrattuali dei servizi pubblici di difesa, dei pompieri, della polizia e altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

La condizione per l'erogazione delle prestazioni è che l'assistenza sia fornita dalla Mobiliare oppure dalla Mobi24 SA. Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Le nostre prestazioni per l'eliminazione definitiva del danno o delle sue cause sono fornite nell'ambito della, coperture assicurativa esistente.

I Limitazioni generali delle prestazioni

Le seguenti limitazioni delle prestazioni valgono per tutte le assicurazioni.

Non sono assicurati:

- a i danni in seguito ad eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e delle misure che ne conseguono; Ciò comprende anche danni di ogni genere, provocati con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili (cyber war), indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra.
- b i danni in seguito ad attentati e a ogni genere di attacco terroristico;
 - gli attentati sono atti illegali commessi da una persona o da un gruppo di persone che utilizzano la coercizione o la violenza con l'intenzione di incutere timore nel pubblico o in una parte del pubblico (questo include anche la follia omicida);
 - gli atti di terrorismo sono atti di violenza e altri atti commessi per motivi politici, religiosi, ideologici o etnici che sono o appaiono suscettibili di mettere in pericolo la vita, la salute o beni di valore non trascurabile, laddove tali atti di violenza o altri atti sono destinati a o suscettibili di diffondere paura e terrore tra la popolazione o parti di essa e quindi di influenzare un governo o un'istituzione governativa, intergovernativa, politica, religiosa o economica. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni.
- c i danni in seguito a disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, purché nella vostra polizza questi disordini non siano assicurati quale rischio supplementare;
- d i danni in seguito a perdita, distruzione, danneggiamento e accesso difficoltoso o impossibile a dati, software o programmi per computer causati da semplice cancellazione, modifica, alterazione ad esempio in seguito ad un attacco hacker o a causa dei cosiddetti virus informatici o malware; inoltre danni causati da errata o difettosa disponibilità di dati, software o programmi per computer.
- e i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici.
- f le modifiche della struttura dell'atomo senza riguardo alla loro causa.
- g le prestazioni di militi della protezione civile, dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni, obbligate a prestare soccorso. Sono fatte salve le prestazioni in relazione ai pregiudizi con l'ambiente;
- h le cose, le spese e i redditi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione.
Per la separazione tra stabili e cose mobili sono determinanti:
 - le disposizioni cantonali nei cantoni con l'assicurazione incendi stabili cantonale;
 - le norme della Mobiliare, per l'assicurazione degli stabili per gli altri luoghi di rischio;
 - nel Principato del Liechtenstein, la legge sull'assicurazione stabili e le direttive sulla sorveglianza del mercato finanziario.
- i sinistri causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.
- j eventi in relazione ad epidemie o pandemie.
- k i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- l i danni causati da eventi impulsivi elettromagnetici, come p. es. tempesta solare.